SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 8 gennaio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Zein El Abdin Hani Mohamed Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato . . . . Pag. 4

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sanchez Baeza Maria Belen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 5

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Werner Martin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 5

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Puccini Douglas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta . . . . Pag. 6

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tafxhafa Eglantina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo . . . . Pag. 6

Ministero della salute

DECRETO 18 dicembre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti eritromicina . . . . Pag. 7

DECRETO 18 dicembre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cefotetan disodico . . . . Pag. 8

Ministero delle attività produttive

DECRETO 11 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici . . . . Pag. 9

DECRETO 23 dicembre 2002.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Ilva Pali Dalmine Design Community» . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 novembre 2002.

Proroga del trattamento di mobilità per i lavoratori ex dipendenti dalle società Agrigel - Sidera - Cucirini di Foggia. (Decreto n. 31712) . . . . Pag. 10

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 18 dicembre 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 . . . Pag. 12

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 18 dicembre 2002.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . Pag. 14

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2002.

Attivazione degli uffici di Caltagirone, Vigevano, San Severo e Taormina . . . Pag. 27

DECRETO 17 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi . . . Pag. 30

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2002.

Autorizzazione alla società «CAF dipendenti e pensionati - DDL S.r.l.», in Chieti, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati . . . Pag. 30

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2002.

Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili. (Deliberazione n. 399/02/CONS) . . . Pag. 31

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2002.

Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione». (Deliberazione n. 404/02/CONS) . . . Pag. 33

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2002.

Determinazione per l'anno 2003 del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 203/02) . . . Pag. 43

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2002.

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'A.Ra.N. sottratti all'accesso . . . Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 3 gennaio 2003 e del 6 gennaio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. Pag. 47

Ministero della salute:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato». Pag. 47

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamidolo» . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locorten» . . . Pag. 48

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «GHRH Ferring» . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minidiab» . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eposerin». Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefamezin» . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana immuno» . . . . Pag. 49

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rozicel». Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronocef» . . . . Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovane». Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Equiton». Pag. 50

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucantim» . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trofodermin». . . . . Pag. 51

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citocartin». . . . . Pag. 51

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla ditta Trouw Nutrition Italia S.p.a., in Bussolengo . . . . Pag. 51

Banca d'Italia: Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura . . . . Pag. 52

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Zein El Abdin Hani Mohamed Mohamed di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Zein El Abdin Hani Mohamed Mohamed, nato a Il Cairo il 17 ottobre 1974, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale egiziano di avvocato, di cui è in possesso, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico licence in giurisprudenza rilasciato dall'«Università di El Mansoura» nell'anno 1997;

Considerato che il richiedente è iscritto all'ordine degli avvocati della Repubblica Araba d'Egitto-Cairo, dal 12 novembre 1997; ha prestato il giuramento legale in data 29 novembre 1997, come attestato dal Collegio stesso;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano rinnovato in data 11 luglio 2002 con validità fino al 24 maggio 2003 per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Zein El Abdin Hani Mohamed Mohamed, nato a Il Cairo il 17 ottobre 1974, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento e deontologia forensi.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A00079

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Sanchez Baeza Maria Belen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sanchez Baeza Maria Belen, nata ad Alicante (Spagna) il 27 gennaio 1975, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere, conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico ingeniero tecnico de obras publicas, conseguito presso l'Universidad Politècnica di Valencia in data 19 gennaio 2001;

Considerato che la richiedente è iscritta al Colegio de ingenieros tecnicos de obras publicas, dal 22 maggio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere, sezione B settore industriale, e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Sanchez Baeza Maria Belen, nata ad Alicante il 27 gennaio 1975, cittadina spagnola è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione B settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: MELE

03A00080

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Werner Martin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Werner Martin, nato il 26 febbraio 1958 a Bolzano, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo ingenieur, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico diplom-ingenieurs (dott. ing.), conseguito presso il Rheinisch Westfalische Technische Hochschule Aachen di Aquisgrana, come attestato in data 28 febbraio 1985;

Preso atto che il richiedente è inoltre iscritto nell'Ingenieurkammer-Bau Nordehein Wesfalen, come attestato in data 24 settembre 1999;

Considerato che il richiedente possiede anche un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Werner Martin, nato il 26 febbraio 1958 a Bolzano, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: MELE

03A00081

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento al sig. Puccini Douglas di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo e psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364 «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Puccini Douglas, nato a San Francisco il 31 maggio 1949, cittadino USA e svizzero, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta, conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di Licentiatus Phlosophiae, conseguito presso l'Universitàt di Zurigo in data 2 giugno 1978;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio autonomo della professione di psicologo, rilasciata dal Dipartimento sanitario del Cantone San Gallo, come attestato in data 24 ottobre 1980, ed inoltre dell'abilitazione all'esercizio della psicologia clinica, rilasciato dalla Federazione svizzera delle psicologhe e degli psicologi come attestato in data 19 settembre 2000;

Considerato che è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della professione di psicoterapeuta, rilasciato dal Dipartimento sanitario del Canton San Gallo, come attestato in data 18 gennaio 1988;

Preso atto inoltre che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 1º luglio 2002, 29 maggio 2002 e 29 novembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli psicologi sezione A, e degli psicoterapeuti, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Puccini Douglas, nato a San Francisco il 31 maggio 1949, cittadino USA e svizzero, è riconosciuto il titolo professionale di psicologo e psicoterapeuta, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi e psicoterapeuti, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: MELE

03A00082

DECRETO 20 dicembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tafxhafa Eglantina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tafxhafa Eglantina, nata a Rrogozhine (Albania) il 28 marzo 1977, cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo

accademico professionale, di cui è in possesso, conseguito in Albania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico professionale diplome biologji conseguito presso l'Università di Tirana come attestato in data 12 luglio 2000;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 25 ottobre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bolzano in data 7 settembre 2001 con scadenza il 1° settembre 2003, per lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra sig.ra Tafxhafa Eglantina, nata a Rrogozhine (Albania) il 28 marzo 1977, cittadina albanese, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi, sezione A, e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno ed il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 20 dicembre 2002

Il direttore generale: MELE

03A00083

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti eritromicina.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704 concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco reso nella riunione del 2 dicembre 2002, con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo eritromicina;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di eritromicina;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo eritromicina, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo eritromicina, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4. *Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego.*

Sono stati segnalati casi di stenosi pilorica ipertrofica infantile in bambini sottoposti a terapia con eritromicina. In particolare, vomito non biliare è stato riscontrato in neonati che avevano assunto eritromicina per la profilassi della pertosse; successivamente è stata loro diagnosticata una stenosi del piloro che ha reso necessaria la piloromiotomia chirurgica. Considerato che l'eritromicina viene impiegata nei bambini per il trattamento di affezioni associate ad una significativa mortalità o morbilità (quali la pertosse o le infezioni neonatali da Chlamydia trachomatis), bisogna attentamente valutare il beneficio della terapia con eritromicina rispetto al potenziale rischio di insorgenza di stenosi ipertrofica del piloro.

I genitori devono essere informati affinché segnalino al medico eventuali episodi di vomito o difficoltà all'allattamento del neonato.

4.8. *Effetti indesiderati.*

Sono stati segnalati casi di stenosi pilorica ipertrofica in neonati che avevano assunto eritromicina (vedi paragrafo 4.4).

03A00085

DECRETO 18 dicembre 2002.

Modifica degli stampati di specialità medicinali contenenti cefotetan disodico.

IL DIRIGENTE GENERALE
PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanità, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1996, n. 518;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernente il regolamento recante norme sull'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanità;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentito il parere della sottocommissione di farmacovigilanza reso nella riunione dell'11 dicembre 2002 con il quale si approvano le modifiche degli stampati relativi ai medicinali contenenti come principio attivo cefotetan disodico;

Ritenuto a tutela della salute pubblica dover provvedere a modificare gli stampati delle specialità a base di cefotetan disodico;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le aziende titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali, autorizzate con procedura di autorizzazione di tipo nazionale, contenenti come principio attivo cefotetan disodico, di integrare gli stampati secondo quanto indicato nell'allegato 1 che costituisce parte del presente decreto.

2. Le modifiche di cui al comma 1, che costituiscono parte del decreto di autorizzazione rilasciato per ciascuna specialità medicinale, dovranno essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto e per il foglio illustrativo a partire dal primo lotto prodotto successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Gli stampati delle specialità medicinali contenenti come principio attivo cefotetan disodico, autorizzate con procedura nazionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto dovranno riportare anche quanto indicato nell'allegato 1 del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

4.4. *Speciali avvertenze e precauzioni d'uso.*

Con l'impiego degli antibiotici appartenenti al gruppo delle cefalosporine è stata segnalata un'anemia emolitica immuno-mediata. Nonostante casi di grave anemia emolitica (compreso l'esito fatale) si siano verificati molto raramente con Apatef (vedi paragrafo 4.8.), tuttavia alcuni dati sembrano indicare che vi sia un aumento del rischio di sviluppare anemia emolitica con Apatef di almeno tre volte rispetto

ad altre cefalosporine. Qualora un paziente sviluppasse un'anemia in corso di trattamento con Apatef o durante le tre settimane successive alla sua somministrazione, deve essere presa in considerazione la diagnosi di anemia emolitica associata a cefalosporina e per il paziente devono essere adottate le necessarie misure terapeutiche. Nel caso l'anemia insorgesse in corso di terapia tali misure devono includere la sospensione del farmaco.

4.8. *Effetti indesiderati.*

In associazione alla somministrazione di Apatef si sono verificati molto raramente (<1/10.000), casi di grave anemia emolitica (compreso l'esito fatale) (vedi paragrafi 4.3. e 4.4).

03A00086

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, e del 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia), prot. n. 13422 del 21 settembre 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di San Marcello Pistoiese alla zona climatica E, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica F;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. UDA/2002/2657 del 28 ottobre 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di San Marcello Pistoiese, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata

dal decreto citato, al comune di San Marcello Pistoiese vanno attribuiti 2813 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di San Marcello Pistoiese, in provincia di Pistoia, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
PT	E	2813	623	San Marcello Pistoiese

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A00088

DECRETO 23 dicembre 2002.

Nomina del commissario straordinario della «S.r.l. Ilva Pali Dalmine Design Community».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 2001 con il quale il prof. Giovanni Fiori è nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ilva Pali Dalmine;

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 2002 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la società sopra citata;

Visto il decreto in data 18 settembre 2002 con il quale il tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.r.l. Ilva Pali Dalmine Design Community;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dovere conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.r.l. IPD Design Community ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l Ilva Pali Dalmine Design Community è nominato commissario il prof. Giovanni Fiori, nato a Padova il 15 dicembre 1961 ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 22 febbraio 2002 per la S.p.a. Ilva Pali Dalmine.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Bari;

alla camera di commercio di Bari per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Puglia;

al comune di Modugno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A00059

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 novembre 2002.

Proroga del trattamento di mobilità per i lavoratori ex dipendenti dalle società Agrigel - Sidera - Cucirini di Foggia. (Decreto n. 31712).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di mobilità;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2 della sopra richiamata legge n. 223/1991;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000, che ha stabilito la proroga, per un

periodo massimo di dodici mesi, dell'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999;

Visto l'art. 78, comma 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 2 comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Vista la nota n. 107250 del 15 dicembre 2000, con la quale sono state impartite all'INPS le direttive per l'attuazione delle disposizioni previste dal citato decreto-legge n. 346/2000, ai fini della proroga del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2001;

Vista la nota n. 947542 del 18 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, ha comunicato, al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 346, quali sono le zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali previste dalla normativa di cui alla legge n. 488/1992, nonché le aziende che, ubicate nelle citate zone, hanno operato licenziamenti di personale;

Visto l'art. 4 del decreto n. 30012 del 6 giugno 2001, del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, con il quale è stata prorogata per un periodo massimo di dodici mesi, l'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2001, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modificazioni e al decreto 22 luglio 1999 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999;

Visto il decreto interministeriale del 24 maggio 2002, n. 31058, registrato dalla Corte dei conti il 5 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 35, con il quale, ai sensi del citato art. 52, comma 46, della legge n. 448/2002, è stato prorogato, sino al 31 dicembre 2002, il trattamento di mobilità, di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 346/2000 e all'art. 4 del richiamato decreto interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, in favore di un numero massimo di lavoratori pari a 133 unità, provenienti dalle società Nuova cartiera di Arbatax, Arbatax 2000 e Calzaturificio ICS;

Vista la nota del 15 aprile 2002 dell'INPS - Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito - Area disoccupazione e mobilità, con la quale è stata rappresentata la possibilità di estendere i benefici di cui al sopradetto decreto interministeriale del 6 giugno 2001, n. 30012, anche ad alcuni ex lavoratori provenienti da società ubicate nella provincia di Foggia;

Vista la nota del 23 aprile 2002, n. 51951 del Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori - Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione - Div. V, con la quale sono stati indicati i criteri circa l'estensione del trattamento di mobilità, così come richiesta dall'ente previdenziale;

Vista la nota del 17 maggio 2002, n. 505, del predetto Istituto con la quale è stata comunicata l'avvenuta erogazione del trattamento di mobilità, sulla base di quanto indicato nella citata nota del 23 aprile 2002, n. 51951;

Vista l'istanza di proroga dell'indennità di mobilità, avanzata dall'assessore al lavoro e alla formazione professionale della provincia di Foggia, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 26 dicembre 2001, n. 448, in favore dei predetti lavoratori;

Visto il verbale d'intesa del 16 luglio 2002, stipulato presso la provincia di Foggia, nel quale la stessa amministrazione provinciale si è impegnata, d'intesa con le parti sociali, a favorire la nascita di attività imprenditoriali, al fine di consentire idonei percorsi formativi di riqualificazione professionale con i finanziamenti previsti nel P.O.R. Puglia 2000/2006;

Ritenuto, pertanto, di poter concedere la proroga del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge n. 448/2001 in favore dei lavoratori, così come individuati dall'INPS con la richiamata nota del 17 maggio 2002, n. 505;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il trattamento di mobilità di cui all'art. 1, comma 10 del decreto-legge n. 346 del 24 novembre 2000 e all'art. 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001 è prorogato fino al 31 dicembre 2002, in favore di un numero massimo di 66 lavoratori, ed in particolare 36 ex dipendenti dalla

società Agrigel di Foggia, 15 ex dipendenti dalla società Sidera di Foggia e 15 ex dipendenti dalla società Cucirini di Foggia.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 20%.

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di 300.000 euro (pari a L. 580.881.000) l'INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2002

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 361

03A00060

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2002.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2066 del 21 novembre 2002, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio», prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53,

comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento CE della Commissione n. 2066 del 21 novembre 2002.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Carciofo Romanesco del Lazio», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

02A14643

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2002.

Ammissione di progetti di cooperazione internazionale Eureka al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO III

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale»;

Vista la legge 13 febbraio 1987, n. 22, «Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1987, n. 46, di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa Eureka;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le domande presentate, ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, in data 18 gennaio 2001, prot. 1846, 1847 e 1848 da C.R.F. S.C.P.A. centro ricerche FIAT, STMicroelectronics S.r.l. e consorzio ULISSE per il progetto E!2365 MEDEA+ T124 HOT CAR; in data 1° febbraio 2001, prot. 1870 e 1871 da STMicroelectronics S.r.l. e Magneti Marelli S.p.a. per il progetto E!2365 MEDEA+ A509 MESDIE; in data 12 febbraio 2001, prot. n. 1882, da CSR S.r.l. per il progetto E!2422 FACTORY PRIME; in data 15 febbraio 2001, prot. n. 1927, da P.W.T. S.p.a. per il progetto E!2487 SOCALA; in data 15 febbraio 2001, prot. 1933 e 1934 da STMicroelectronics S.r.l. e TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. per il progetto E!2365 MEDEA+ A302 ESP@SS-IS; in data 15 febbraio 2001, prot. 1935 da STMicroelectronics S.r.l. per il progetto E!2365 MEDEA+ T122 SC42VAA: in data 15 febbraio 2001, prot. 1937 da STMicroelectronics S.r.l. per il progetto E!2365 MEDEA+ T303 CLASS: in data 16 febbraio 2001, prot. n. 1940, da TOP GLASS S.p.a. per il progetto E!2485 BALK; in data 16 febbraio 2001, protocollo 1942 da STMicroelectronics S.r.l. per il progetto E!2365 MEDEA+ T501 HI-MICRO;

Viste le note pervenute in data 4 settembre 2001, prot. n. 2281 ed in data 21 settembre 2001, prot. 2335, con le quali i partner del progetto E!2365 MEDEA+ T124 HOT CAR hanno comunicato la decisione del Consorzio ULISSE di non figurare più come partner autonomo ma come consulente dei due partner rimanenti: STMicroelectronics Sr.l. e C.R.F. S.C.P.A. Centro Ricerche FIAT;

Vista la nota pervenuta in data 5 marzo 2002, prot. n. 2650, con la quale STMicroelectronics S.r.l. ha comunicato che il progetto E!2365 MEDEA+ T124 HOT CAR si è avviato il 1° dicembre 2001 e si concluderà il 30 novembre 2004;

Vista la nota pervenuta in data 20 settembre 2001, prot. n. 2331, con la quale la Magneti Marelli S.p.A. ha comunicato che, a seguito dell'operazione di scissione totale della società, tutte le attività relative al progetto E!2365 MEDEA+ A509 MESDIE sono state trasferite alla nuova società Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data 28 giugno 2002, prot. n. 2828, con la quale la Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.a. ha comunicato di aver cambiato la propria denominazione sociale in Finmek Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.a. e di aver trasferito la propria sede legale a Padova;

Viste le approvazioni, intervenute in sede internazionale Eureka, dei progetti a partecipazione italiana per i quali sono state presentate le richieste di finanziamento ai sensi degli articoli sopracitati;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuto opportuno procedere alle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico del 2 luglio 2002 di cui al punto 5b del resoconto sommario;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti aziende sono ammesse agli interventi previsti dalla legge n. 22/1987, nella forma, nella misura e con le modalità sotto indicate:

STMicroelectronics S.r.l. – Agrate Brianza (MI)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ T124 HOT CAR**
Pratica SANPAOLO IMI n. 69014/L.22
Titolo del progetto: "High Operating Temperature systems on Chip, Assembly and Reliability"

Durata della ricerca: 37 mesi con inizio dal 01/12/01
Decorrenza costi ammissibili: 01/12/01

Costo ammesso: 5.203.819,72 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione

Attività di Ricerca Industriale : 5.047.849,74
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 155.969,98

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 5.047.849,74	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 155.969,98	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 3.863.872,27

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto il progetto di ricerca è inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
- Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, C.R.F. S.C.p.A. – Centro Ricerche FIAT – Orbassano (TO), Prat. SANPAOLO IMI n. 69013/L.22.

C.R.F. S.C.p.A. – Centro Ricerche FIAT - Orbassano (TO)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ T124 HOT CAR**
Pratica SANPAOLO IMI n. 69013/L.22
Titolo del progetto: " High Operating Temperature systems on Chip, Assembly and Reliability "

Durata della ricerca: 37 mesi con inizio dal 01/12/01
Decorrenza costi ammissibili: 01/12/01

Costo ammesso: 2.976.082,88 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 2.327.929,47
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 648.153,41

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 2.327.929,47	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 648.153,41	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 2.070.023,76

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto il progetto di ricerca è inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
- Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, STMicroelectronics – Agrate Brianza (MI), Prat. SANPAOLO IMI n. 69014/L.22.

STMicroelectronics S.r.l. – Agrate Brianza (MI)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ A519 MESDIE**
Pratica SANPAOLO IMI n. 68993/L.22
Titolo del progetto: "La compatibilità elettromagnetica dei sistemi elettronici e microelettronici"

Durata della ricerca: 32 mesi con inizio dal 02/05/01
Decorrenza costi ammissibili: 02/05/01

Costo ammesso: 1.960.470,39 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 1.466.737,59
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 493.732,80

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 1.466.737,59	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 493.732,80	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 1.346.919,53

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la

gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:
- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
- Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, FINMEK Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.A. – Padova, Prat. SANPAOLO IMI n. 68994/L.22.

FINMEK Magneti Marelli Sistemi Elettronici S.p.A. – Padova (PD)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ A519 MESDIE**
Pratica SANPAOLO IMI n. 68994/L.22
Titolo del progetto: " La compatibilità elettromagnetica dei sistemi elettronici e microelettronici "

Durata della ricerca: 32 mesi con inizio dal 02/05/01
Decorrenza costi ammissibili: 02/05/01

Costo ammesso: 1.743.558,49 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 1.116.579,82
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 626.978,67

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 1.116.579,82	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 626.978,67	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 1.150.924,19

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di

ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:
- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
- Capitolato tecnico unico con le altre imprese partecipanti al progetto, STMicroelectronics S.r.l. – Agrate Brianza (MI), Prat. SANPAOLO IMI n. 68993/L.22.

CSR S.r.l. – Rimini (RN)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2422 FACTORY PRIME**
Pratica SANPAOLO IMI n. 68989/L.22
Titolo del progetto: "Pollution Reduction Industrial Machinery in Europe"

Durata della ricerca: 36 mesi con inizio dal 12/05/01
Decorrenza costi ammissibili: 13/05/01

Costo ammesso: 3.754.641,66 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 2.205.270,96
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 1.549.370,70

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 2.205.270,96	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 1.549.370,70	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 2.428.638,59

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:
- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

STMicroelectronics S.r.l. – Agrate Brianza (MI)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ A302 ESP@SS-IS**
Pratica SANPAOLO IMI n. 68995/L.22
Titolo del progetto: "Enhanced Smartcard Platform for Accessing Securely Services of the Information Society"

Durata della ricerca: 44 mesi con inizio dal 16/05/01
Decorrenza costi ammissibili: 16/05/01

Costo ammesso: 5.502.848,26 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 5.502.848,26
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 0

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 4.249.407,37	Ea = 1.253.440,89	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 4.127.136,19

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:
- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
- Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto: TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. – Torino, Prat. Sanpaolo IMI n. 68996/L.22.

TIM Telecom Italia Mobile S.p.A. – Torino (TO)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ A302 ESP@SS-IS**
Pratica SANPAOLO IMI n. 68996/L.22
Titolo del progetto: "Enhanced Smartcard Platform for Accessing Securely Services of the Information Society"

Durata della ricerca: 44 mesi con inizio dal 16/05/01
Decorrenza costi ammissibili: 16/05/01

Costo ammesso: 942.017,38 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 666.229,40
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 275.787,98

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 666.229,40	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 275.787,98	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 637.566,06

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:
- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
- Capitolato tecnico unico con l'altra impresa partecipante al progetto: STMicroelectronics S.r.l. – Pregnana Milanese (MI) Prat. Sanpaolo IMI n. 68995/L.22.

STMicroelectronics S.r.l. – Agrate Brianza (MI)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ T122 SC42VAA**
Pratica SANPAOLO IMI n. 69016/L.22
Titolo del progetto: "Fitness of advanced semiconductor processes for 42 V battery supply in automotive applications"

Durata della ricerca: 42 mesi con inizio dal 01/07/01
Decorrenza costi ammissibili: 01/07/01

Costo ammesso: 5.231.000,00 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 5.231.000,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 0

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 5.231.000,00	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 3.923.250,00

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:
- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

STMicroelectronics S.r.l. – Agrate Brianza (MI)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ T303 CLASS**
Pratica SANPAOLO IMI n. 69018/L.22
Titolo del progetto: "Valutazione elettronico-morfologica di trattamenti termici ultra rapidi (VETTURA)"

Durata della ricerca: 32 mesi con inizio dal 16/05/01
Decorrenza costi ammissibili: 16/05/01

Costo ammesso: 742.148,56 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 742.148,56
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 0

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 742.148,56	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 556.611,42

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE), del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E. e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con un ente pubblico di ricerca.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:
- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

TOP GLASS S.p.A. – Pioltello (MI)
(classificata piccola/media impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2485 BALK**
Pratica Mediocredito Centrale
Titolo del progetto: "Progettazione di protezioni ESD per prodotti dedicati"

Durata della ricerca: 16 mesi con inizio dal 18/05/01
Decorrenza costi ammissibili: 18/05/01

Costo ammesso: 155.969,98 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 155.969,98
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 0

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 155.969,98	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 116.977,49
Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:
- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

STMicroelectronics S.r.L. – Agrate Brianza (MI)
(classificata grande impresa)
Progetto di ricerca: **EUREKA E! 2365 MEDEA+ T501 HI-MICRO**
Pratica SANPAOLO IMI 69023/L.22
Titolo del progetto: " Novel packaging technologies for highly integrated micromodules for next generation telecom and automotive products "

Durata della ricerca: 37,5 mesi con inizio dal 15/05/2001
Decorrenza costi ammissibili: 17/05/2001

Costo ammesso: 872.295,70 euro così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione:

Attività di Ricerca Industriale : 872.295,70
Attività di Sviluppo Precompetitivo : 0

Luogo di svolgimento :

Attività di Ricerca Industriale	N.E. = 872.295,70	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	N.E. = 0	Ea = 0	Ec = 0	Ob. 2 = 0

Agevolazioni deliberate :
contributo nella spesa (C.S.) fino ad euro 654.221,78

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale :	75 % N.E.	75 % Ea	75 % Ec
Sviluppo Precompetitivo:	50 % N.E.	50 % Ea	50 % Ec

Le percentuali sopra indicate beneficiano di una maggiorazione del 15% in quanto progetto di ricerca inserito negli ambiti specifici (Programma Quadro UE) e del 10% in quanto il progetto di ricerca è svolto in cooperazione con partner di altri Stati membri U.E.. Il MIUR, che segue la gestione coordinata della partecipazione italiana agli accordi internazionali, si riserva di sopprimere tale maggiorazione qualora tale cooperazione dovesse venire meno.

Condizioni:

- Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR 3 giugno 1998, n. 252 di cui in premessa.
- Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purché garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Non sono ammesse agli interventi del FAR le seguenti domande per le motivazioni di seguito indicate:
Ditta: P.W.T. S.p.a. — Guardamiglio (LO) - classificata piccola/media impresa.
Progetto di ricerca: Eureka E! 2487 Socala.
Pratica Sanpaolo IMI 68967/L.22.
Titolo del progetto: «Saldatura Laser per pipeline».
Motivazione: mancanza di elementi informativi sul progetto internazionale, sulle ricadute economiche dell'iniziativa e sulla sorgente laser da impiegare.

Art. 3.

Le risorse necessarie degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposti ai sensi della normativa di cui in premessa, sono determinate come appresso specificato:

euro 940.080,66 graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione Aree depresse per l'anno 2002.

euro 19.806.060,61 graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca sezione nazionale per l'anno 2002.

Art. 4.

L'eseguibilità del presente decreto non è subordinata, in deroga alla disposizione di cui al punto 5.4.1 della delibera CIPI 22.12.82, alla sussistenza alla data del decreto di attività ancora da svolgere che possano ritenersi rilevanti per gli aspetti sostanziali dell'intera ricerca.

Art. 5.

Per tutti gli interventi di cui al presente decreto, sono applicate le seguenti condizioni: ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, sempre che tali slittamenti siano coerenti con lo svolgimento del progetto internazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2002

Il dirigente: FONTI

02A14604

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2002.

Attivazione degli uffici di Caltagirone, Vigevano, San Severo e Taormina.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Attivazione degli uffici di Caltagirone, Vigevano, San Severo e Taormina.*

1.1 Sono attivati gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate specificati nella tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2 Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nella tabella *B*.

1.3 Alla data di attivazione dell'ufficio di Vigevano, la competenza territoriale dell'ufficio di Mortara è rideterminata così come specificato nella tabella *B*. Contestualmente, sono soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro di Mede e nella medesima località è attivata una sezione staccata dell'ufficio di Mortara.

1.4 A decorrere dal 1° gennaio 2003, il comune di Ubiale Clanezzo è inserito nella circoscrizione territoriale dell'ufficio di Zogno.

2. *Disposizioni transitorie.*

2.1 A decorrere dalla data di avvio dell'ufficio di Caltagirone, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Catania e la locale sezione staccata della direzione regionale esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze del predetto ufficio dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

2.2 Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Pavia, Foggia e Messina, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Caltagirone, Vigevano, San Severo e Taormina. Le nuove strutture assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali.

Vengono quindi soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro, che hanno la circoscrizione subprovinciale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Catania, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Pavia, Foggia e Messina, dal momento che l'attivazione degli uffici di Vigevano, San Severo e Taormina completa l'attivazione degli uffici locali di quelle province.

Per corrispondere alle richieste formulate dai sindaci dei comuni interessati, viene poi rideterminata la competenza territoriale di alcuni uffici locali. In particolare, il distretto di Mede, già ricompreso nella circoscrizione dell'ufficio di Vigevano, viene inserito in quella dell'ufficio di Mortara e il comune di Ubiale Clanezzo viene scorporato dalla circoscrizione dell'ufficio di Bergamo ed inserito in quella dell'ufficio di Zogno. A Mede viene attivata una sezione staccata dell'ufficio di Mortara e vengono soppressi i locali uffici delle imposte dirette e del registro.

Viene infine stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali. Tale attività rimane perciò concentrata presso l'ufficio IVA di Catania, in quanto ancora operante, mentre a Pavia, Foggia e Messina, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici locali dei medesimi capoluoghi.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 16 dicembre 2002

Il direttore: FERRARA

TABELLA *A*

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
SICILIA	Catania	Ufficio di **Caltagirone**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Caltagirone	17 dicembre 2002
LOMBARDIA	Pavia	Ufficio di **Vigevano**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Vigevano nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata regionale di Pavia	18 dicembre 2002
PUGLIA	Foggia	Ufficio di **San Severo**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di San Severo nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata regionale di Foggia	19 dicembre 2002
SICILIA	Messina	Ufficio di **Taormina**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Taormina nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata regionale di Messina	20 dicembre 2002

TABELLA *B*

Competenza territoriale degli uffici di Caltagirone, Vigevano, San Severo, Taormina e Mortara

SEDE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
CALTAGIRONE	Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Mineo, Mirabella Imbaccari, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Vizzini.
VIGEVANO	Borgo San Siro, Cassolnovo, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Tromello, Vigevano.
SAN SEVERO	Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Chieuti, Ischitella, Lesina, Peschici, Poggio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Marco in Lamis, San Paolo di Civitate, San Severo, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Torremaggiore, Vico del Gargano.
TAORMINA	Castelmola, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Gallodoro, Giardini-Naxos, Graniti, Letojanni, Malvagna, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccafiorita, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Taormina.
MORTARA	Alagna, Albonese, Breme, Candia Lomellina, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano di Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro dè Burgondi, Sartirana Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Zeme Lomellina.

03A00087

DECRETO 17 dicembre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Milano presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 27 novembre 2002 per impraticabilità dei locali;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lodi in data 27 novembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 17 dicembre 2002

Il direttore regionale: ORSI

03A00077

PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2002.

Autorizzazione alla società «CAF dipendenti e pensionati - DDL S.r.l.», in Chieti, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società «CAF dipendenti e pensionati - DDL S.r.l.», con sede in Chieti, via Gorizia n. 87, codice fiscale n. 02025250693, è autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e pensionati.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti di dipendenti e pensionati alla società sopra indicata e rappresentata dal presidente dott. Goffredo Pavone che, in data 30 ottobre 2002, ha presentato apposita istanza correlata dalla documentazione sotto specificata:

1. Atto costitutivo stipulato in data 22 ottobre 2002 a rogito del notaio dott.ssa Barbara Amicarelli (repertorio n. 20088 - raccolta n. 5692);

2. Statuto della società, allegato all'atto costitutivo, dal quale risulta che:

a) il capitale sociale è di €. 52.000,00;

b) che il «CAF dipendenti e pensionati - DDL S.r.l.», con sede in via Gorizia n. 87, Chieti, codice fiscale n. 020252500693, è costituito dalla Confederazione sindacale nazionale diritti e doveri dei lavoratori con sede in Pianella, Contrada Fonte Nardangelo n.11, codice fiscale n. 91066160689, alla quale, come da autocertificazione datata 3 dicembre 2002, resa dal presidente *pro-tempore* e rappresentante legale della stessa dott. Goffredo Pavone, aderiscono oltre cinquantamila lavoratori dipendenti e pensionati;

3. Copia della ricevuta della Banca Popolare dell'Adriatico, Chieti, allegata all'atto costitutivo, dalla quale risulta che il capitale sociale è stato interamente versato in data 21 ottobre 2002;

4 Copia della polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazione Levante Norditalia Assicurazioni, la cui garanzia è prestata con un massimale di € 1.035.000,00, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

5. Relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF DDL S.r.l., ed elenco delle sedi presso le quali è prestata l'assistenza fiscale, trasmessa in data 4 dicembre 2002;

6. Certificato di iscrizione all'Albo rilasciato, in data 5 novembre 2002, dall'Ordine dei dottori commercialisti di Chieti, Circoscrizione dei Tribunali di Chieti, Lanciano e Vasto, dal quale risulta che il responsabile dell'assistenza fiscale sig. Liberatore Marco Rolino, nato a Chieti il 5 febbraio 1968, codice fiscale: LBRMRC68B05C632E, è iscritto all'Albo dal 5 maggio 1999 e che a carico dello stesso non sussistono giudizi disciplinari pendenti né cause di incompatibilità di cui alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1067 del 17 ottobre 1953;

7. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dai componenti il Consiglio di amministrazione della società richiedente ed attestanti la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999.

L'Aquila, 19 dicembre 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

Riferimenti normativi dell'atto:

1. Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001: decreto di attivazione dell'Agenzia;

2. Decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999, art. 1, e decreto ministeriale 28 dicembre 2000: attribuzioni del direttore regionale;

3. Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, art. 32, comma 1, lett. *d)*;

4 Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese ed i dipendenti;

5. Decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999, art. 1: competenza delle Direzioni regionali al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

03A00078

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 4 dicembre 2002.

Linee guida per la contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione della contabilità regolatoria da parte degli operatori mobili. (Deliberazione n. 399/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 4 dicembre 2002;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la direttiva n. 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva n. 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;

Vista la raccomandazione n. 98/195/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione) ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione n. 98/195/CE della Commissione dell'8 aprile 1998 sull'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi) ed i successivi aggiornamenti;

Vista la comunicazione n. 98/C 265/02 della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza agli accordi in materia di accesso nel settore delle telecomunicazioni - Quadro normativo, mercati rilevanti e principi;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive n. 97/51 e 98/10 in materia di telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 novembre 1999, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato», pubblicata nel bollettino dell'Autorità n. 1/99;

Visto il documento recante «Consultazione pubblica per un'indagine conoscitiva relativa alla definizione di un sistema di calcolo basato sui costi correnti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 14 aprile 2000, n. 88;

Vista la propria delibera n. 340/00/CONS, recante «Criteri e modalità per la costruzione del sistema contabile degli operatori mobili notificati nei mercati dei servizi mobili e dell'interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 674/00/CONS, recante «Gara per la selezione di un soggetto incaricato della verifica e del controllo della contabilità degli organismi tenuti a presentare rendicontazione all'Autorità per i fini e gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e delle successive deliberazioni dell'Autorità»;

Vista la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (cd. Direttiva Quadro);

Vista la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (cd. Direttiva Accesso);

Vista la propria delibera n. 485/01/CONS recante «Linee guida per la predisposizione della contabilità a fini regolatori da parte degli operatori mobili notificati ed evoluzione del sistema di contabilità dei costi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 del 9 gennaio 2002;

Vista la propria delibera n. 152/02/CONS, recante «Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

Considerato che l'adozione di principi di contabilità a costi correnti per la contabilità dell'operatore notificato di rete fissa è prevista dall'art. 1, comma 2, della delibera n. 152/02/CONS;

Considerato che con la citata delibera n. 340/00/CONS è stato istituito un gruppo di lavoro con gli operatori mobili notificati nei mercati dei sistemi di comunicazioni mobili e dell'interconnessione (di seguito indicati come operatori mobili notificati), volto a fornire proposte per la costruzione di un sistema contabile;

Considerato che, anche tenendo conto dei risultati di tale gruppo di lavoro, è stata adottata la delibera n. 485/01/CONS che prevede il passaggio per gli operatori mobili notificati ad un sistema di contabilità avente come base di valorizzazione dei cespiti il sistema a costi correnti e considerato che a tal fine la delibera istituiva un nuovo gruppo di lavoro;

Considerato che nel nuovo gruppo di lavoro istituito ai sensi della predetta delibera n. 485/01/CONS sono state elaborate proposte ai fini della predisposizione di sistemi contabili su base a costi correnti (CCA);

Ritenuto sulla base delle risultanze delle attività preparatorie di pubblicare le linee guida concernenti la metodologia relativa ai costi correnti, anche ai fini di una maggiore trasparenza e obiettività delle condizioni di formazione dei prezzi dei servizi intermedi e finali di telecomunicazioni;

Considerato che l'Autorità verificherà le risultanze di contabilità regolatoria prodotte sulla base delle linee guida;

Considerato che, per quanto concerne la rete fissa, l'Autorità si riserva di valutare l'applicazione ai fini regolamentari dei modelli di costo della rete d'accesso tenuto conto della necessità di promuovere un mercato effettivamente competitivo che trova il suo fondamento in un pieno ed efficace utilizzo dell'accesso disaggregato;

Considerato che in merito all'eventuale utilizzo delle linee guida per la valorizzazione dell'accesso l'Autorità si riserva di apportare le opportune integrazioni al fine di riflettere condizioni di equità, ragionevolezza ed effettiva parità di trattamento fra operatori;

Considerato che la delibera n. 485/01/CONS prevedeva la messa a punto di un sistema sperimentale di contabilità per gli operatori di rete mobile utilizzando la metodologia a costi correnti per l'esercizio 2000;

Considerato che la base per la metodologia di contabilità a costi incrementali (LRIC - long run incremental cost) di prossima introduzione deve rinvenirsi nella metodologia CCA e che anche in tale ambito è opportuno che la metodologia sia applicata ad un esercizio più recente di quello inizialmente previsto;

Considerato che l'Autorità intende conseguire gli obiettivi indicati nelle delibere numeri 485/01/CONS e 152/02/CONS, relativamente all'introduzione della metodologia LRIC;

Considerato che gli operatori mobili notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione come definito nell'ambito della delibera n. 197/1999, sono soggetti agli obblighi di orientamento al costo e non discriminazione e che l'Autorità, ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di non discriminazione tra gli operatori nella fornitura di servizi di interconnessione, ritiene opportuno aggiornare il modello contabile adottato con la delibera n. 485/01/CONS includendo tutti i servizi di terminazione e evidenziando separatamente i servizi di terminazione relativi a chiamate provenienti dalla rete fissa e dalla rete mobile;

Considerato quanto sopra esposto;

Visti gli atti del procedimento;

Udite la relazione del commissario Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA:

Art. 1.

Principi di contabilità a costi correnti per gli operatori notificati di rete fissa e mobile

1. L'Autorità adotta le linee guida «Principi di contabilità a costi correnti» di cui all'allegato *A*.

2. L'operatore di rete fissa notificato come avente notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione, dei circuiti affittati e del servizio di telefonia vocale predispone la contabilità regolatoria in conformità ai principi illustrati nell'allegato *A*.

3. Gli operatori di rete mobile notificati come aventi notevole forza di mercato nel mercato dell'interconnessione e dei sistemi di comunicazioni mobili (di seguito operatori mobili notificati) predispongono i loro modelli di contabilità regolatoria in conformità ai principi indicati nell'allegato A della presente delibera.

Art. 2.

Predisposizione della contabilità regolatoria 2001 da parte degli operatori mobili notificati

1. Entro quarantacinque giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili notificati forniscono all'Autorità i dati a costi storici per l'esercizio 2001, predisposti sulla base dell'allegato *B* alla presente delibera. Gli operatori mobili notificati forniscono altresì le loro stime relativamente alla determinazione del costo del capitale, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2. Entro centocinquanta giorni dalla notifica della presente delibera, gli operatori mobili notificati forniscono all'Autorità i dati a costi correnti per l'esercizio 2001, conformemente all'allegato B della presente delibera.

3. L'art. 1, comma 4, della delibera 485/01/CONS è così modificato: «Entro centoventi giorni dall'approvazione da parte dell'Autorità dei criteri di contabilità a costi incrementali di lungo periodo, di cui al precedente comma 2, lettera *c)*, gli operatori mobili notificati producono le risultanze contabili basate su tali criteri e riferite all'esercizio 2002».

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

2. Avverso la presente delibera può essere presentato ricorso ai TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Il presente provvedimento è notificato alle società Telecom Italia S.p.a., Telecom Italia Mobile S.p.a.. e Vodafone Omnitel S.p.a.

Gli allegati *A* e *B*, facenti parte integrante del presente provvedimento, sono disponibili presso il Dipartimento regolamentazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, centro direzionale, Isola B5, Napoli e nel sito web dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it

Napoli, 4 dicembre 2002

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore: MANACORDA

Il segretario generale: BOTTO

03A00112

DELIBERAZIONE 18 dicembre 2002.

Modifica alla delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione». (Deliberazione n. 404/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 18 dicembre 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6;

Visto l'art. 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'art. 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001;

Vista la propria delibera n. 403/01/CONS, recante modifiche alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;

Vista la propria delibera n. 25/02/CONS, che ha apportato ulteriori modifiche al regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 236/01/CONS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 25 febbraio 2002;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie»;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed il regolamento di attuazione approvato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416» e, in particolare, l'art. 16 che prevede quale condizione per l'inizio delle pubblicazioni l'iscrizione delle testate al registro degli operatori di comunicazione;

Considerata l'esigenza di far pervenire tempestivamente al registro degli operatori di comunicazione le informazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate da parte di tutti gli editori;

Considerata l'opportunità di rendere più agevole e trasparente la comunicazione degli assetti proprietari delle società quotate in borsa iscritte o «iscrivende» al registro, alla luce delle disposizioni specificamente previste per gli obblighi di comunicazione alla Consob;

Considerata altresì l'opportunità di estendere l'obbligo di iscrizione nel registro anche ai produttori di

programmi radiotelevisivi che non svolgano attività di distribuzione, onde addivenire alla creazione di un elenco di produttori indipendenti;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

Delibera:

Art. 1.

Produttori di programmi radiotelevisivi

1. Nell'art. 1, comma 2, lettera *c)* ed nella rubrica dell'art. 13 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, le parole «imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi» sono sostituite dalle seguenti: «imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi».

2. L'art. 2, comma 1, lettera *c)*, è sostituito dal seguente: «imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi: i soggetti che producono, o distribuiscono alle emittenti, programmi destinati alla radiodiffusione sonora o televisiva».

Art. 2.

Comunicazioni delle società quotate in borsa

1. All'art. 11, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione sono apportate le seguenti modifiche:

a. La lettera *a)* è sostituita dalla seguente: *«a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere* b) *e* c)».

b. La lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere* a), b) *e* c), *l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere».*

2. All'art. 12, comma 2 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. La lettera *a)* è sostituita dalla seguente: *«a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere* b) *e* c)».

b. La lettera *d)* è sostituita dalla seguente: «*d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere* a), b) *e* c), *l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere».*

c. Dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: «*e. - l'indicazione delle eventuali intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone, o l'esistenza di altri limiti gravanti sulle azioni o quote delle società di cui ai livelli delle lettere* a), b), c), d).».

3. All'art. 12, comma 3, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, la parola *«5.3/REG»* è soppressa.

4. All'art. 14, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. La lettera *a)* è sostituita dalla seguente: *«a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG - le rispettive partecipazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applicano le successive lettere* b) *e* c)».

b. La lettera *d)* è sostituita dalla seguente: *«d. - ove non sia stato già comunicato a norma delle precedenti lettere* a), b) *e* c), *l'indicazione delle società che dispongono, a mezzo di controllate, di almeno il 20%, o il 10% nel caso di società quotate in borsa, dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società da iscrivere».*

5. All'art. 17, comma 1, del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: *«a. - l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto. Le società quotate in borsa devono comunicare le sole partecipazioni con diritto di voto superiori al 2% del capitale sociale, indicando per ciascuna di esse - attraverso il modello 5.5/REG- le rispettive parteci-*

pazioni di controllo. Sono considerate partecipazioni di controllo, a tal fine, sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini devono essere anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Alle società quotate in borsa non si applica la successiva lettera b)».

6. All'art. 22 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: *«a. - della società iscritta al registro. Se la società iscritta al registro è quotata in borsa non si applica la successiva lettera b);»*

b. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: *«1*-bis - *Qualora la società iscritta al registro sia quotata in borsa, essa dovrà dare comunicazione dei trasferimenti che comportano variazioni del controllante di cui agli articoli 11, comma 1, lettera* a)*, 12, comma 2, lettera* a)*, 14, comma 1, lettera* a) *e 17 comma 1, lettera* a)*.»*

c. Il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. - *Le comunicazioni di cui ai commi 1, 1-bis e 2 devono essere date dall'acquirente o dal sottoscrittore entro trenta giorni dalla data in cui il trasferimento o la sottoscrizione acquistano efficacia».*

Art. 3.

Dichiarazioni del controllante

1. All'art. 21 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, il comma 1 è sostituito dal seguente: *«1. I soggetti che controllano al momento dell'iscrizione o che acquisiscono successivamente il controllo di uno o più soggetti di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente regolamento, ai sensi della vigente normativa generale e speciale, sono tenuti a darne comunicazione entro trenta giorni, mediante una dichiarazione, redatta secondo i modelli «12.1/REG» e «12.2/REG», contenenti l'indicazione del fatto o del negozio che determina l'acquisizione del controllo, nonchè, se diversi da persone fisiche o soggetti equiparati dalla legge, dell'elenco dei propri soci e della titolarità delle rispettive partecipazioni con diritto di voto».*

Art. 4.

Comunicazioni di variazione

1. All'art. 23 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, il comma 3 è sostituito dal seguente: *«Fatta eccezione per le variazioni concernenti la pubblicazione di nuove testate, che vanno sempre comunicate, le comunicazioni di cui al presente articolo non sono dovute dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d2) ed f) con le medesime caratteristiche, nonchè all'art. 12, comma 3».*

Art. 5.

Comunicazione annuale

1. All'art. 24 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, sono apportate le seguenti modifiche:

a. Il comma 1 è sostituito dal seguente: *«I soggetti iscritti di cui all'art. 2, comma 1, in forma di società di capitali o cooperative, sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea che approva il bilancio, una dichiarazione annuale, redatta secondo i modelli «2/REG», «5.1/REG», «5.2/REG», «5.3/REG», «5.4/REG», contenente l'aggiornamento - alla data dell'assemblea - dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci delle società iscritte al registro e di quelle per le quali deve essere indicato al registro l'elenco dei soci ai sensi del presente regolamento, nonchè l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote. Le società quotate in borsa effettuano la comunicazione annuale con una dichiarazione redatta secondo i modelli 5.1/REG e 5.5/REG».*

b. Il comma 2 è sostituito dal seguente: *«I soggetti iscritti di cui all'art. 2, comma 1, in forma di società di persone, sono tenuti a comunicare, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione redatta secondo i modelli «2/REG» e «5.3/REG» -compilati facendo riferimento ad una stessa data-, contenente l'aggiornamento dei dati anagrafici e degli elenchi dei soci della società iscritta al registro, nonchè l'indicazione delle eventuali relative intestazioni fiduciarie, interposizioni di persone e di altri limiti gravanti sulle azioni o quote.».*

c. Dopo il comma 4 è inserito il seguente: *«5. - I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere* d) *ed* f)*, sono tenuti a trasmettere entro il 30 giugno di ciascun anno, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, una dichiarazione redatta secondo i modelli 4/REG e 9.1/REG, contenente l'aggiornamento alla stessa data dei dati relativi all'organo amministrativo del soggetto ed alle testate edite».*

Art. 6.

Modelli

1. I modelli 1/REG e 8/REG allegati alla delibera 236/01/CONS sono sostituiti dagli omonimi modelli allegati alla presente delibera.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. I modelli allegati costituiscono parte sostanziale ed integrante della delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

3. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 18 dicembre 2002

Il presidente: CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Domanda di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione **Mod. 1/Reg**

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Il Sottoscritto: ______________________ Codice Fiscale

In qualità di: ☐ **titolare** ☐ **legale rappresentante**

dell'impresa: ______________________ Codice Fiscale

Esercente l'attività: ______________________ indicata nel modello 2/Reg

CHIEDE

L'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione.

di cui all'art. 1, comma 6 lett. a) n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249

Allega, a tal fine, le dichiarazioni in conformità dei seguenti modelli:

☐ 2/Reg ☐ 3/Reg ☐ 4/Reg

☐ 5/1/Reg Numero ☐ 5/2/Reg Numero ☐ 5/3/Reg Numero ☐ 5/4/Reg Numero

☐ 6/1/Reg Numero ☐ 6/2/Reg Numero ☐ 7/1/Reg Numero ☐ 7/2/Reg Numero

☐ 8/Reg Numero ☐ 9/Reg Numero ☐ 10/1/Reg Numero ☐ 10/2/Reg Numero

☐ 11/Reg Numero

Data ____________ Firma ______________________

Partecipazioni di controllo di società quotate in borsa **Mod. 5.5/Reg**

Società segnalante (partecipata) quotata in borsa **Codice Fiscale soggetto segnalante**

Data assetto

1) Società partecipante indicata al n° ___ del modello 5.1/Reg

Società partecipante ad almeno il 2% del capitale della partecipata — Codice Fiscale

Sede sociale: via/piazza, n° civico — Comune e provincia — Nazione

Codice Valuta — Capitale sociale sottoscritto — Capitale sociale deliberato

Titolo in forza del quale si possiedono le azioni

☐ Proprietà ☐ Intestazione fiduciaria ☐ Pegno ☐ Altro: ____________________

☐ Prestito o Riporto ☐ Vincoli contrattuali ☐ Usufrutto

2) Società controllante n° 1

Società che controlla direttamente la società di cui al precedente punto 1) — Codice Fiscale

Sede sociale: via/piazza, n° civico — Comune e provincia — Nazione

Codice Valuta — Capitale sociale sottoscritto — Capitale sociale deliberato

N° totale azioni/quote possedute nella soc. punto 1) — (% del capitale sociale) — .....di cui azioni con diritto di voto

Titolo in forza del quale si possiedono le azioni

☐ Proprietà ☐ Intestazione fiduciaria ☐ Pegno ☐ Altro: ____________________

☐ Prestito o Riporto ☐ Vincoli contrattuali ☐ Usufrutto

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati sindicati sono veri ed attuali.

Data ____________________ Firma ____________________

Partecipazioni di controllo di società quotate in borsa **Mod. 5.5/Reg/Est**

Società segnalante (partecipata) quotata in borsa **Codice Fiscale soggetto segnalante**

Data assetto

Società controllante n°___

Società che controlla la società di cui al precedente punto n°___ Codice Fiscale

Sede sociale: via/piazza, n° civico Comune e provincia Nazione

Codice Valuta Capitale sociale sottoscritto Capitale sociale deliberato

N° azioni/quote possedute. nella società di cui al punto____ (% del capitale sociale) .....di cui azioni con diritto di voto

Titolo in forza del quale si possiedono le azioni

☐ Proprietà ☐ Intestazione fiduciaria ☐ Pegno ☐ Altro:______________________

☐ Prestito o Riporto ☐ Vincoli contrattuali ☐ Usufrutto

Società controllante n°___

Società che controlla la società di cui al precedente punto n°___ Codice Fiscale

Sede sociale: via/piazza, n° civico Comune e provincia Nazione

Codice Valuta Capitale sociale sottoscritto Capitale sociale deliberato

N° azioni/quote possedute. nella società di cui al punto____ (% del capitale sociale) .....di cui azioni con diritto di voto

Titolo in forza del quale si possiedono le azioni

☐ Proprietà ☐ Intestazione fiduciaria ☐ Pegno ☐ Altro:______________________

☐ Prestito o Riporto ☐ Vincoli contrattuali ☐ Usufrutto

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data ____________ Firma ____________

Comunicazione di acquisizione di controllo **Mod. 12.1/reg**

Soggetto controllante

Codice Fiscale soggetto controllante

Via/piazza sede legale/residenza

N° Civico

Comune sede legale/residenza

Prov.

CAP

Società controllata

Codice Fiscale

Data acquisizione controllo

Tipo di controllo

☐ Esclusivo ☐ Congiunto

☐ Diretto ☐ Tramite controllata ☐ Tramite fiduciaria ☐ Per interposta persona

Fattispecie

Art. 2359 co. 1 n° 1 C.C. ☐ disponibilità della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Art. 2359 co. 1 n° 2 C.C. ☐ disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria

Art. 2359 co. 1 n° 3 C.C. ☐ esistenza di particolari vincoli contrattuali

Art. 2 co. 18 L. 249/97 ☐ esistenza anche di una sola delle situazioni che determinano il controllo in forma di influenza dominante

Art. 1 co. 8 L. 416/81
Art. 3 co. 2 L. 67/87 ☐ esistenza anche di uno solo degli specifici rapporti di carattere finanziario od organizzativo

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data ____________________ Firma del dichiarante ____________________

Assetto proprietario di soggetto controllante **Mod. 12.2/Reg**

Soggetto controllante

Codice Fiscale soggetto controllante

Denominazione della società controllata

Codice Fiscale della società controllata

☐ Quotata in borsa Data quotazione

Capitale sociale sottoscritto

Capitale sociale deliberato

Data assetto

N°	Socio	Codice Fiscale	Nazionalità	% Cap. sociale
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
				100%

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data ____________________ Firma ________________________

Imprese di produzione e distribuzione di programmi radiotelevisivi **Mod. 8/Reg**

Data di riferimento

Soggetto segnalante

Codice Fiscale soggetto segnalante

Produttore indipendente ai sensi dell'articolo 2 comma 4 della legge 122/98 * ☐

Impresa esercente attività radiotelevisiva	Codice Fiscale impresa	Programmi radiofonici	Programmi televisivi	Inizio contratto	Scadenza contratto	+ -
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			
		☐	☐			

* L.122/98, art. 2 comma 4: sono **Produttori indipendenti** gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive e che:
- non sono controllati da soggetti destinatari di concessione, licenza od autorizzazione
- non sono collegati a soggetti destinatari di concessione, licenza od autorizzazione
- non abbiano destinato per un periodo di tre anni almeno il 90% della propria produzione ad una sola emittente

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data ________________ Firma ____________________

Elenco testate edite **Mod. 9/1/Reg**

Soggetto segnalante

Codice Fiscale soggetto segnalante

Data di riferimento

Denominazione testata	Proprietà	Periodicità	A stampa	Elettronica	Inizio pubblicazioni	Cessazione
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		
	☐		☐	☐		

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazione mendace previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 1 comma 29 della L. n. 249/97, dichiara che i dati suindicati sono veri ed attuali.

Data ____________ Firma ____________

03A00113

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 12 dicembre 2002.

Determinazione per l'anno 2003 del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato. (Deliberazione n. 203/02).

L' AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 dicembre 2002,

Premesso che:

con delibera 12 novembre 2002, n. 186/02 (di seguito: delibera n. 186/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un procedimento per la determinazione del prezzo all'ingrosso da applicare alle cessioni di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2003;

non è ancora operativa la gestione delle offerte di acquisto e di vendita di energia elettrica di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), né l'acquirente unico di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999 ha ancora assunto la funzione di garante del mercato dei clienti vincolati; e che, pertanto, l'Enel S.p.a. assicura la fornitura ai distributori sulla base dei vigenti contratti e modalità;

è pertanto necessario che l'Autorità definisca il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato tenendo conto delle esigenze di contenere il possibile esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore in posizione dominante e di consentire la formazione di un sistema di prezzi efficienti;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 96/92/CE del Parlamento e del Consiglio concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmzione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 26 gennaio 2000);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1989 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/89);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 novembre 1990, n. 34, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 19 novembre 1990 (di seguito: provvedimento Cip n. 34/90);

il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 170 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);

la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999 n. 61/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1999 (di seguito: deliberazione n. 61/99);

la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 205/99, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 235 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306, del 31 dicembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 205/99);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la delibera dell'Autorità 22 novembre 2001, n. 272/01 (di seguito: delibera n. 272/01);

la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001 n. 310/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 310/01);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 318/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 15 gennaio 2002 (di seguito: deliberazione n. 318/01);

la delibera n. 186/02;

Considerato che:

con la deliberazione n. 205/99 l'Autorità ha determinato, tra l'altro, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2000, e che tale prezzo è stato determinato sulla base dei costi effettivi medi nazionali di produzione dell'energia elettrica riferiti all'anno 1997;

l'Autorità ha avviato, con delibera n. 272/01, un procedimento per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002;

nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea sono stati richiesti dati tecnici e informazioni patrimoniali ed economiche relative all'attività di produzione di energia elettrica nell'anno 2000, ultimo anno per il quale erano disponibili dati consuntivi e che il reperimento di tali dati e informazioni ha comportato un rafforzamento dell'analisi propedeutica alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti del mercato vincolato, nel senso indicato dalle sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 5286 e n. 5288 del 31 luglio 2001 e, successivamente, dalle decisioni del Consiglio di Stato n. 5105/02 e n. 5106/02 per quanto attiene alla determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso;

con la deliberazione n. 318/01, l'Autorità ha determinato il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato per l'anno 2002 ad un livello compatibile con un mercato efficiente dell'energia elettrica all'ingrosso;

l'Autorità, al fine di consentire l'equilibrio economico finanziario delle imprese produttrici, tenendo conto sia del regime di reintegrazione della quota dei costi non recuperabili, sia della compensazione della maggiore valorizzazione della produzione idroelettrica e geotermoelettrica previsti dal decreto 26 gennaio 2000, ha definito le componenti del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica a copertura dei costi fissi di produzione con riferimento a costi di produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici ed a livelli di produzione di riferimento;

Considerato che:

nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 186/02, sono stati richiesti alle principali imprese produttrici, la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato, dati tecnici relativi all'attività di produzione nell'anno 2001, quale ultimo esercizio di cui sono disponibili dati consuntivi;

sono state utilizzate le informazioni economiche e patrimoniali relative all'attività di produzione desumibili dai conti annuali separati inviati all'Autorità ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 61/99 da tutti i soggetti obbligati ai sensi della medesima deliberazione;

a seguito dell'avvio del procedimento di cui alla delibera n. 186/02, nessun soggetto ha presentato memorie o osservazioni contenenti elementi utili per la determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2003;

al fine di contenere l'esercizio di potere di mercato da parte dell'operatore in posizione dominante nella produzione di energia elettrica, di consentire la formazione di prezzi efficienti dell'energia elettrica all'ingrosso appaiono essere condizioni necessarie almeno:

a) il perfezionamento delle procedure per la cessione di capacità produttiva da parte dell'Enel S.p.a. ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 79/1999;

b) l'assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato sulla base delle direttive dell'Autorità ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1999;

c) l'entrata in operatività della gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;

non vi sono elementi che consentano di prevedere che a decorrere dal 1° gennaio 2003 siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente alinea;

Ritenuto opportuno che:

anche per l'anno 2003, come già per l'anno 2002, le componenti del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione siano determinate con riferimento a costi di produzione riconosciuti agli impianti termoelettrici ed a livelli di produzione di riferimento;

i costi di cui al precedente alinea siano determinati sulla base dei più recenti dati economici e patrimoniali certificati disponibili all'Autorità e con riferimento alle principali imprese produttrici la cui produzione è almeno in parte destinata ai clienti del mercato vincolato;

ai fini della determinazione dei costi di produzione riconosciuti, i dati economici e patrimoniali di cui al precedente alinea debbano essere aggiornati applicando, in ciascuno degli anni trascorsi tra l'anno al quale i dati si riferiscono e l'anno per il quale si stanno determinando i costi di produzione riconosciuti, il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ed un tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti pari a quello previsto dall'art. 54 del Testo integrato per i parametri RR, nonché considerando l'aumento dei costi di produzione rispetto all'anno precedente determinato dalla previsione di corrispettivi per il servizio di trasporto, di cui all' articolo 16 del Testo integrato, a carico degli impianti di produzione a valere dal 1° gennaio 2003;

poiché il meccanismo di copertura dei costi riconosciuti di cui al decreto 26 gennaio 2000 assicura la reintegrazione della quota dei costi fissi di produzione non recuperabili a seguito di perdita di quote di mercato conseguenti all'attuazione della direttiva 96/92/CE, i livelli di produzione di riferimento debbano essere determinati basandosi sulle quote di mercato prevedibili in assenza del processo di liberalizzazione avviato con la medesima direttiva;

i livelli di produzione di riferimento relativi all'anno 2003 debbano essere pertanto calcolati incrementando la produzione termoelettrica effettiva realizzata dagli impianti di cui al precedente alinea nell'anno 1997, in misura pari all'incremento che avrebbe potuto realizzarsi se l'aumento di domanda fosse stato coperto, al netto degli incrementi della produzione di impianti ammessi a contributi ai sensi dei provvedimenti Cip n. 15/1989, Cip n. 34/1990 e Cip n. 6/1992 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché al netto delle importazioni, dalla produzione termoelettrica convenzionale;

debba essere mantenuta un'articolazione per fascia oraria della componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione uguale a quella prevista all'art. 2, comma 2.1, lettera a), della delibera n. 205/99;

Delibera:

Art. 1.

Prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica per l'anno 2003

Il valore della componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, di cui al comma 26.1, lettera *a)*, del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato, è fissato, per l'anno 2003, come risulta dalla tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Art. 2.

Disposizioni finali

Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 12 dicembre 2002

Il presidente: RANCI

TABELLA 1

PREZZO DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INGROSSO: COMPONENTE A COPERTURA DEI COSTI FISSI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI AL COMMA 26.1, LETTERA *A*, DEL TESTO INTEGRATO.

Fascia oraria	Prezzo (centesimi di euro/kwh)
F1	9,349
F2	3,759
F3	2,037
F4	0,000

02A14617

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

DELIBERAZIONE 5 dicembre 2002.

Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'A.Ra.N. sottratti all'accesso.

IL COMITATO DIRETTIVO

Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il regolamento generale di organizzazione, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il regolamento del personale dell'A.Ra.N., approvati con delibera del 15 aprile 1999 ed entrati in vigore in data 1° luglio 1999;

Visto l'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che riconosce a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le modalità indicate dalla stessa legge n. 241 del 1990;

Ritenuta la necessità di adottare le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione del menzionato articolo 22, comma 1;

Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da essere formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso;

Vista la deliberazione dell'8 maggio 2002, con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'A.Ra.N. sottratti all'accesso» nel testo inviato alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per il parere di competenza;

Visto il parere espresso dalla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi trasmesso con nota protocollo n. Di.C.A. 10545/II.4.5.2.1 del 18 novembre 2002;

Ritenuto di condividere le osservazioni formulate con il predetto parere per cui si rende necessario procedere ad una riformulazione del predetto regolamento in coerenza con le osservazioni della commissione;

Su proposta del presidente, all'unanimità;

Delibera

di approvare il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell'A.Ra.N. sottratti all'accesso», nel testo che di seguito si trascrive:

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITÀ DELL'ARAN SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, individua le categorie di documenti formati dagli uffici dell'A.Ra.N., o comunque rientranti nella loro disponibilità, sottratti all'accesso in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 24, comma 2.

Art. 2.

Documenti interdetti all'accesso per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese

1. Ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell'art. 8, comma 5, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi, imprese ed associazioni anche in riferimento alla gestione di dati sensibili di cui all'art. 22 della legge n. 675/1996, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:

a) accertamenti medico-legali e relativa documentazione;

b) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;

c) dati e informazioni a qualsiasi titolo in possesso dell'Agenzia riguardanti dipendenti diversi dal richiedente;

d) documentazione caratteristica, matricolare nonché quella relativa a situazioni private dell'impiegato;

e) documenti riguardanti il trattamento stipendiale individuale di dipendenti diversi dal richiedente, per la parte relativa a situazioni strettamente personali;

f) documenti riguardanti la concessione di sussidi e provvidenze per effetto di particolari motivazioni connesse allo stato di necessità e/o di salute limitatamente ai motivi;

g) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi, imprese ed associazioni comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;

h) documentazione proveniente da pubbliche amministrazioni, organizzazioni sindacali, organismi di natura intersindacale e organismi collegiali o paritetici, per la parte che riflette situazioni soggettive di singole associazioni sindacali;

i) documenti e dati da cui sia possibile ricavare, anche indirettamente, l'adesione di singole persone a sindacati o associazioni a carattere sindacale, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 675/1996.

2. In ogni caso non sono sottratti all'accesso documenti richiesti dal diretto interessato relativi alla sua persona, con la sola esclusione di quelli di cui alla lettera *e)* fino al termine del procedimento.

Art. 3

Differimento dell'accesso ai documenti dell'Aran o rientranti nella sua disponibilità

1. Il differimento dell'accesso ai documenti può essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando vi sia una temporanea necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza.

2. L'accesso alle categorie di documenti di seguito indicate viene differito fino al momento espressamente specificato per ciascuna di esse:

a) nei procedimenti relativi all'effettuazione di opere, lavori e forniture, l'accesso ai documenti riguardanti progetti di massima presentati da imprese e/o professionisti nonché preventivi e offerte in occasione di licitazioni private o ricerche di mercato è differito sino al formale affidamento della realizzazione dell'opera o della effettuazione della fornitura;

b) per le segnalazioni, gli atti o esposti informali di privati, di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni, l'accesso è differito fino a quando non sia conclusa la necessaria istruttoria ed emessi i relativi provvedimenti;

c) per i documenti concernenti le deleghe ed i voti riportati dalle organizzazioni sindacali, fatta salva la competenza in materia del comitato paritetico previsto dall'art. 43, comma 8, del decreto legislativo n. 165/2001, l'accesso è differito, relativamente ai documenti, o alle parti dei documenti che riguardano organizzazioni sindacali diverse dalla richiedente, fino a che i dati relativi non siano stati certificati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001 e pubblicati nell'apposito repertorio;

d) per i documenti relativi alle retribuzioni di fatto dei dipendenti pubblici l'accesso è differito fino all'invio al Governo del rapporto previsto dall'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni;

e) documentazione attinente alla fase istruttoria dei procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari o comunque riguardante personale dipendente, secondo quanto stabilito al successivo comma 3;

f) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo-contabili per la parte relativa alla tutela della vita privata e della riservatezza, secondo quanto stabilito al successivo comma 3.

3. Il differimento dell'accesso ai documenti di cui all'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la durata dello stesso, ove già non stabilito dai commi precedenti, viene deliberato dal comitato direttivo di volta in volta in relazione a singole ipotesi, anche ulteriori rispetto a quanto qui elencato, ove siano riscontrate le esigenze di tutela di cui all'art. 24, n. 241/1990 o quando l'accesso ai documenti possa risultare di nocumento all'attività negoziale dell'Agenzia.

Art. 4.

Esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento

1. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene stabilmente in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Art. 5.

Procedimento di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell'ufficio dell'Agenzia, competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, con le modalità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1 992.

2. L'accesso può, altresì, essere esercitato in via formale mediante apposita istanza motivata indirizzata all'ufficio competente, utilizzando i moduli allegati al presente regolamento.

3. L'organizzazione sindacale che richieda dati riguardanti la propria organizzazione, provenienti da amministrazioni pubbliche, in possesso dell'Aran per i suoi compiti istituzionali in materia di accertamento della rappresentatività, o inserite nei verbali del comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001 — verbali trasmessi all'Aran alla fine dei lavori del suddetto comitato paritetico —, dovrà, in ogni caso, produrre apposita istanza motivata all'ufficio competente.

4. Il richiedente sarà, parimenti, invitato espressamente a produrre istanza formale in tutti i casi in cui non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale.

5. L'estrazione di copie di atti è sottoposta, in ogni caso, al pagamento degli importi annualmente determinati dal comitato direttivo e si effettua mediante applicazione sulla richiesta di marche da bollo, soggette ad annullamento da parte dell'ufficio. Il suddetto pagamento è disposto a titolo di rimborso per le sole spese dei costi di riproduzione.

Art. 6.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* Potranno essere adottate altre forme e modalità di pubblicità, sia per il presente regolamento sia per le successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 5 dicembre 2002

p. *Il comitato direttivo*
Il presidente: FANTONI

02A14618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0392
Yen giapponese	124,56
Corona danese	7,4283
Lira Sterlina	0,65000
Corona svedese	9,1060
Franco svizzero	1,4555
Corona islandese	84,32
Corona norvegese	7,2360
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57359
Corona ceca	31,320
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,46
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6114
Lira maltese	0,4178
Zloty polacco	3,9865
Leu romeno	34773
Tallero sloveno	230,3050
Corona slovacca	41,270
Lira turca	1714000
Dollaro australiano	1,8440
Dollaro canadese	1,6264
Dollaro di Hong Kong	8,1047
Dollaro neozelandese	1,9820
Dollaro di Singapore	1,8132
Won sudcoreano	1243,87
Rand sudafricano	8,7870

Cambi del giorno 6 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0488
Yen giapponese	124,40
Corona danese	7,4279
Lira Sterlina	0,64950
Corona svedese	9,0913
Franco svizzero	1,4563
Corona islandese	84,78
Corona norvegese	7,2420
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57306
Corona ceca	31,323
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	235,46
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6154
Lira maltese	0,4143
Zloty polacco	4,0045
Leu romeno	35055
Tallero sloveno	230,3050
Corona slovacca	41,270
Lira turca	1742000
Dollaro australiano	1,8281
Dollaro canadese	1,6383
Dollaro di Hong Kong	8,1797
Dollaro neozelandese	1,9735
Dollaro di Singapore	1,8210
Won sudcoreano	1247,02
Rand sudafricano	8,8309

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A00210-211

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidocaina cloridrato»

Estratto decreto G n. 606 del 17 dicembre 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune: LIDOCAINA CLORIDRATO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «20 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml.

Titolare A.I.C.: Bioindustria laboratorio italiano medicinali S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Novi Ligure - (Alessandria), via De Ambrosiis n. 2 - 15067 (Italia), codice fiscale n. 01679130060.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 50 ml;

A.I.C. n. 031184070/G (in base 10), 0XRP66 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Bioindustria LIM Laboratorio italiano medicinali S.p.a., via De Ambrosiis n. 2 - Novi Ligure (Alessandria).

Composizione: ogni flacone contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato g 1,0;

eccipienti: sodio cloruro g 0,3, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 50 ml.

Indicazioni terapeutiche: anestesie per infiltrazione loco-regionale.

La lidocaina è anche un agente antiaritmico usato nelle tachiaritmie ventricolari.

Viene somministrata per via endovenosa diretta o per infusione nella gestione in fase acuta delle aritmie ventricolari che si manifestano nell'infarto miocardico acuto o durante le manipolazioni cardiache come per esempio il cateterismo cardiaco o nella cardiochirurgia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iopamidolo»

Estratto decreto n. 587 del 9 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora, registrato a nome della società EG S.p.a., con sede in via Scarlatti Domenico n. 31 - Milano, con codice fiscale n. 12432150154.

Medicinale: IOPAMIDOLO.

Confezioni:

«200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml - A.I.C. n. 033954013/G;

«200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 033954025/G;

«200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 033954037/G;

«200 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml - A.I.C. n. 033954049/G;

«300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml - A.I.C. n. 033954052/G;

«300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 033954064/G;

«300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 033954076/G;

«300 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml - A.I.C. n. 033954088/G;

«370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 20 ml - A.I.C. n. 033954138/G;

«370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 033954140/G;

«370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 033954153/G;

«370 mg/ml» soluzione iniettabile 10 flaconi 200 ml - A.I.C. n. 0339540165/G.

È ora trasferita alla società: Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.a, con sede in via De Ambrosiis n. 2 - Novi Ligure, (Alessandria), con codice fiscale n. 01679130060.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00073

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 596 del 17 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Bristol Myers Squibb Pharma Italia S.r.l., con sede in via V. Maroso n. 50 - Roma, con codice fiscale n. 04130651005.

Medicinale: COUMADIN;

confezione: «5 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 016366027;

medicinale: DUP 753;

confezione: 28 compresse divisibili rivestite 50 mg (sospesa) - A.I.C. n. 029388016;

medicinale: NALOREX;

confezioni:

«50 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 025969039;

«50 mg compresse rivestite» 10 compresse (sospesa) - A.I.C. n. 025969041;

medicinale: PRINIVIL;

confezioni:

14 compresse 5 mg - A.I.C. n. 026830012;

14 compresse 20 mg - A.I.C. n. 026830024;

14 compresse 10 mg (sospesa) - A.I.C. n. 026830036;

medicinale: PRINZIDE;

confezione: 14 compresse 20 + 12,5 mg - A.I.C. n. 027481011;

medicinale: SINEMET:

confezioni:

50 compresse - A.I.C. n. 023145016;

50 compresse 25 mg + 100 mg - A.I.C. n. 023145028;

medicinale: SINEMET CR;

confezioni:

30 compresse a rilascio controllato - A.I.C. n. 027962012;

«25/100» 50 compresse a rilascio controllato - A.I.C. n. 027962024.

Sono ora trasferiti alla società: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in via Del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina), con codice fiscale n. 00082130592.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00074

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Locorten»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 738 del 4 dicembre 2002

Medicinale: LOCORTEN.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Strada Statale 233 km 20,5, c.a.p. 21040, (Italia), codice fiscale n. 07195130153.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità; cambiamento delle condizioni di conservazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità da sessanta a trentasei mesi; inoltre si approva l'adeguamento delle condizioni di conservazione introducendo la dicitura: «Non conservare al di sopra di 25° C» relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 020613079 - crema g 30;

A.I.C. n. 020613081 - pomata g 30.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020613079 - crema g 30, varia a: «0,02 g + 0,5 g crema» 1 tubo da 30 g;

A.I.C. n. 020613081 - pomata g 30, varia a: «0,02 g + 0,5 g unguento» 1 tubo da 30 g.

I lotti già prodotti, distribuiti con validità di sessanta mesi, devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00066

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «GHRH Ferring»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 740 del 4 dicembre 2002

Medicinale: GHRH FERRING.

Titolare A.I.C.: Ferring S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Senigallia n. 18/2 - c.a.p. 20161, (Italia), codice fiscale n. 07676940153.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 027548015 - 1 fiala + 1 fiala solv., varia a: «50 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala + 1 fiala solvente da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A00065

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Minidiab»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 744 del 4 dicembre 2002

Medicinale: MINIDIAB.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2 - c.a.p. 20152 (Italia), codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022410017 - 30 compresse 5 mg, varia a: «5 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 022410029 - 40 compresse (sospesa), varia a: «5 mg compresse» 40 compresse.

03A00064

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eposerin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 745 del 4 dicembre 2002

Medicinale: EPOSERIN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2 - c.a.p. 20152 (Italia), codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025198019 - im f. 250 mg + f. solv. 2 ml (sospesa), varia a: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 025198021 - im f. 500 mg + f. solv. 2 ml, varia a: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare «flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 025198033 «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile «1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml, varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 02519845 - iv f. 1 g + f solv 10 ml, varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 025198058 - iv f. 2 g, varia a: «2 g polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A00063

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefamezin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 747 del 4 dicembre 2002

Medicinale: CEFAMEZIN.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2 - c.a.p. 20152 (Italia), codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica per adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022662011 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml, varia a: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 022662062 - im 1 flac. 500 mg + solv., varia a: «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 022662098 - im 1 flac. 250 mg + 1 fiala 2 ml, varia a: «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 022662124 - iv 1 flac. 1 g + solv. 10 ml, varia a: 1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile peu uso endovenoso» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A00062

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana immuno».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 752 del 4 dicembre 2002

Medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO.

Titolare A.I.C.: Baxter AG, con sede legale e domicilio fiscale in Vienna, Industriestrasse 72 - c.a.p. A 1220 Austria (AT).

Variazione A.I.C.:

modifica del processo di fabbricazione del principio attivo (distinta dalla Tipo I n. 12), senza modifica delle specifiche del prodotto finito (B13);

1. modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

12. modifica secondaria del processo di produzione del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica relativa alla cessazione dell'autorizzazione dell'officina Baxter US Inc. con sede in Rochester (USA) quale sito produttivo alternativo; è inoltre autorizzata l'adozione presso l'officina Baxter S.p.a. di Cittàducale (Rieti) di una fase di filtrazione in luogo della centrifugazione per ognuno degli step 6, 8 e 10 del processo produttivo; nonché la possibilità di eseguire, presso l'officina Baxter S.p.a. di Cittàducale (Rieti), sia la stabilizzazione parziale che, in alternativa, la stabilizzazione totale del bulk finale.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 010317028 «20% soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone da 50 ml + set.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Reuubblica italiana.

03A00061

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rozicel»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 775 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: ROZICEL.

Confezioni:

«500 mg compresse» 6 compresse - A.I.C. n. 028696021;

«250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028696045.

Società Bristol Myers Squibb S.p.A., via del Murillo Km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Rozicel», 6 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 028696021, «Rozicel», 250 mg/5 ml s.o. flacone 60 ml - A.I.C. n. 028696045 prodotti anteriormente al 31 luglio 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 341 del 4 luglio 2002 di modifica stampati, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 28 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00067

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cronocef»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 776 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: CRONOCEF.

Confezioni:

«500 mg compresse» 6 compresse - A.I.C. n. 028727028;

«250 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 60 ml - A.I.C. n. 028727042.

Società: Bristol Myers Squibb S.p.a., via del Murillo Km 2,800 - 04010 Sermoneta (Latina).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cronocef», 6 compresse da 500 mg A.I.C. n. 028727028, «Cronocef», 250 mg/5 ml s.o. flacone 60 ml - A.I.C. n. 028727042 prodotti anteriormente al 31 luglio 2002 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento n. 340 del 4 luglio 2002 di modifica stampati, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 28 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00068

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Imovane»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 788 del 16 dicembre 2002

Specialità medicinale: IMOVANE.

Confezione:

«7,5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 028299016.

Variazione A.I.C.: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

Società Aventis Pharma S.p.a. - Piazzale Turr, 5 - 20100 Milano.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Imovane»: 7,5 mg compresse rivestite con film, 20 compresse divisibili - A.I.C. n. 028299016, prodotti anteriormente al 27 giugno 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento A.I.C. n. 250 del 17 maggio 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Equiton»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 797 del 17 dicembre 2002

Medicinale: EQUITON.

Titolare A.I.C.: Società Bruschettini r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo n. 6, codice fiscale n. 00265870105.

Variazione A.I.C.: cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario per i prodotti sterili (B5).

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto «Equiton» è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del condizionamento primario del medicinale in oggetto indicato consistente nella sostituzione dell'attuale: flaconcino in vetro ambrato con contagocce in vetro, chiusura con ghiera metallica e guarnizione in elastomero,

in: flaconcino in polietilene a bassa densità con contagocce, sigillato con capsula a prova di bambino in polipropilene;

relativamente alla confezione: «0,5 collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 026064016.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

«0,5 collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 026064016,

in: «0,5g/100 ml + 1g/100 ml collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 026064016.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucantim»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 798 del 19 dicembre 2002

Medicinale: GLUCANTIM.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5 - c.a.p. 20100 (Italia), codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: potassio bisolfito 7 mg, sodio solfito anidro 4 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml;

a: potassio bisolfito 8 mg, sodio solfito anidro 0,9 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml;

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 001801012 «1,5 g/5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 5 fiale.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Trofodermin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 810 del 19 dicembre 2002

Medicinale: TROFODERMIN.

Titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 12 - c.a.p. 20152, (Italia), codice fiscale n. 08572280157.

Variazione A.I.C.: modifica stampanti su richiesta amministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si approva la modifica degli stampati su richiesta dell'amministrazione, al fine di un adeguamento al decreto 15 settembre 2000, con inserimento sull'etichetta esterna ed interna, fra le avvertenze, della dicitura: conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Facilmente infiammabile;

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 020942049 «spray cutaneo, sospensione» flacone 30 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 020942049 «0,15 g/30 ml + 0,15 g/30 ml spray cutaneo, sospensione» flacone 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00069

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citocartin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 811 del 19 dicembre 2002

Specialità medicinale: CITOCARTIN.

Titolare A.I.C.: Molteni Dental S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in località Granatieri Scandicci - (Firenze), via I. Barontini n. 8 - 50018 (Italia), codice fiscale n. 04245550480.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato, relativamente alle confezioni sottoelencate:

«100» 50 tubofiale 1,7 ml - A.I.C. n. 030690010;

«200» 50 tubofiale 1,7 ml - A.I.C. n. 030690022.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:100.000» 50 cartucce da 1,7 ml - A.I.C. n. 030690010;

«40 mg/ml soluzione iniettabile con adrenalina 1:200.000» 50 cartucce da 1,7 ml - A.I.C. n. 030690022.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Le modifiche delle denominazioni delle confezioni verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00070

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla ditta Trouw Nutrition Italia S.p.a., in Bussolengo.

Con decreto n. 22/2002 del 17 dicembre 2002 è cautelativamente sospesa ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso veterinario alla ditta Trouw Nutrition Italia S.p.a. per la propria officina sita in via del Lavoro n. 13 - Bussolengo (Verona).

03A00089

BANCA D'ITALIA

Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto.

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione.

La segnalazione deve essere effettuata da ciascuna banca iscritta nell'albo previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e da ogni intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione. Sono altresì esonerate dall'invio della segnalazione le società costituite ai sensi della legge n. 130/1999 per la cartolarizzazione dei crediti.

Nel caso di operazioni di fusione per incorporazione la segnalazione va prodotta dal soggetto incorporante, il quale vi includerà anche i rapporti relativi all'intermediario incorporato. Nel caso di operazioni di fusione che diano origine alla nascita di un nuovo intermediario bancario o finanziario, la segnalazione va prodotta da parte di quest'ultimo con riferimento all'operatività complessiva dei soggetti interessati dalla fusione.

Lo schema di segnalazione è unico; pertanto, a prescindere dall'operatività tipica o prevalente, gli intermediari tenuti alla segnalazione devono inviare i dati relativi alle operazioni effettivamente poste in essere per ciascuna delle categorie individuate.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro.

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1º gennaio - 31 marzo;

b) 1º aprile - 30 giugno;

c) 1º luglio - 30 settembre;

d) 1º ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla data di scadenza del trimestre di riferimento.

A4. Modalità di inoltro.

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia, Servizio Informazioni sul Sistema Creditizio, su supporto magnetico o tramite la Rete Nazionale Interbancaria, secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO

Le operazioni creditizie oggetto della rilevazione sono state ripartite nelle seguenti categorie: apertura di credito in conto corrente; finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; crediti personali e finalizzati; operazioni di *factoring*; operazioni di *leasing*; mutui; altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine.

B1. Operazioni incluse.

Le operazioni di finanziamento vanno classificate all'interno delle categorie con le seguenti modalità (1):

Cat. 1. Apertura di credito in c/c:

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e seguenti del codice civile, si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia.

Per operazioni «con garanzia» si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche o altri intermediari vigilati.

Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite. Per «altri intermediari vigilati» si intendono le imprese di investimento, le società e gli enti di assicurazione e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale:

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 del codice civile e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale.

Tali operazioni rientrano nella categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale:

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti che:

a) siano destinati a finanziare esigenze generiche di spesa o consumo personali, familiari o legate all'esercizio dell'attività professionale del cliente (ad es. prestiti personali);

b) siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

In particolare, per questa tipologia di finanziamento si instaura un rapporto diretto tra intermediario e cliente; quest'ultimo, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in c/c esso rientra nella categoria delle aperture di credito in c/c.

È richiesta separata evidenza dei crediti con durata originaria fino a 18 mesi e di quelli con durata originaria superiore ai 18 mesi.

Cat. 4. Credito finalizzato:

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali nei confronti delle famiglie consumatrici relativi all'acquisto di uno o più specifici beni di consumo o al pagamento di specifici servizi.

In particolare, per questa categoria si stabilisce una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

È richiesta separata evidenza delle operazioni di credito *revolving* e dei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito (infra Cat. 4b).

Si definisce operazione di credito revolving la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito.

(1) I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati e potrebbero essere soggetti a variazioni in quella di pubblicazione dei tassi.

Cat. 5. Factoring:

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali, effettuati con la clausola «pro solvendo» o «pro soluto», dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor) che assume l'impegno della riscossione.

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing:

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. software), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito.

Non rientrano nella rilevazione le operazioni di leasing operativo caratterizzate dall'assenza di connotazione finanziaria e dell'opzione finale di acquisto per l'utilizzatore.

Cat. 7. Mutui:

Rientrano in tale categoria di rilevazione i finanziamenti oltre il breve termine che:

a) siano assistiti, anche parzialmente, da garanzie reali;

b) non abbiano la forma tecnica del conto corrente o del prestito personale;

c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui concessi a tasso fisso e quelli concessi a tasso variabile.

Il tasso variabile è quello rivedibile sulla base di criteri prestabiliti contrattualmente.

Le operazioni di finanziamento chirografarie, quelle che prevedono l'erogazione «a stato avanzamento lavori», nonché quelle aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito, vanno segnalate nella categoria «altri finanziamenti a medio-lungo termine» (Cat. 8c/d), inserendole nella classe di importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile ancorato all'andamento di un parametro predefinito (c.d. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile.

Cat. 8. Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine:

Tale categoria ha carattere residuale; vi rientrano pertanto tutte le forme di finanziamento che non siano riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. anticipazioni attive non regolate in c/c, altre sovvenzioni attive non regolate in c/c, con esclusione dei prestiti personali, operazioni di credito su pegno, portafoglio finanziario, etc.).

La segnalazione deve essere ripartita per operazioni con durata originaria fino a 18 mesi e per operazioni con durata originaria oltre i 18 mesi. All'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle «famiglie di consumatori» e alle «unità produttive private» (cfr. successivo punto B3).

È richiesta separata evidenza dei *prestiti contro cessione del quinto dello stipendio* e di quelli assimilabili, concessi sulla base di schemi negoziali riconducibili al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

Si considerano assimilabili i finanziamenti che:

prevedono l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;

hanno durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato nei confronti di un soggetto assunto con contratto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d'impiego;

hanno ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;

sono rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'azienda;

sono assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).

I *prefinanziamenti*, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale (in corso di istruttoria ovvero già deliberati) vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata (ad es. Cat. 1 o Cat. 8 nel caso dei prefinanziamenti su mutui).

Le *dilazioni di pagamento* i cui termini non siano già previsti nel contratto formano oggetto di rilevazione, in quanto si configura una nuova e autonoma operazione di credito.

Le operazioni in pool, *cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.*

B2. Operazioni escluse.

Sono escluse dalla rilevazione le seguenti operazioni (2):

1) *Operazioni con non residenti.*

Per l'individuazione delle operazioni con «non residenti» va assunta la definizione vigente nell'ambito della disciplina valutaria italiana.

2) *Operazioni in valuta.*

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.

3) *Posizioni classificate a sofferenza.*

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano classificati in sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

---

(2) Ai fini della definizione delle voci 1, 2, 3 e 4, per quanto qui non espressamente previsto, occorre fare riferimento, per le banche, al «Manuale per la compilazione della matrice dei conti» (Circolare della Banca d'Italia n. 49 dell'8 febbraio 1989) e, per gli intermediari finanziari, al «Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale» (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5 agosto 1996).

4) *Crediti ristrutturati o in corso di ristrutturazione.*

Per crediti ristrutturati si intendono i crediti in cui un «pool» di intermediari (o un intermediario «monoaffidante»), nel concedere una moratoria al pagamento del debito, rinegozia il debito a tassi inferiori a quelli di mercato; sono esclusi i crediti nei confronti di imprese per le quali sia prevista la cessazione dell'attività (ad esempio casi di liquidazione volontaria o situazioni similari).

Per crediti in corso di ristrutturazione si intendono i crediti per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

la controparte risulti indebitata presso una pluralità di intermediari;

il debitore abbia presentato istanza di consolidamento da non più di 12 mesi.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano oggetto di ristrutturazione alla fine del trimestre di riferimento.

5) *Operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario.

6) *Operazioni a tassi promozionali e convenzionati.*

Per operazioni a tassi promozionali si intendono i finanziamenti a «tasso zero» e quelli concessi a tassi di favore nell'ambito di campagne promozionali pubblicizzate e limitate nel tempo.

Per operazioni a tassi convenzionati si intendono i finanziamenti concessi a tassi di favore:

a) ai dipendenti della banca o dell'intermediario, ovvero di società del gruppo di appartenenza;

b) ad altri soggetti, in virtù di convenzioni che prevedano l'applicazione di condizioni parimenti favorevoli rispetto a quelle praticate ai soggetti di cui al punto *a)*.

*In particolare, sono esclusi dalla rilevazione i finanziamenti concessi a tassi di favore in virtù di convenzioni che prevedono l'applicazione di tassi inferiori o uguali a quelli praticati ai dipendenti, nonché di tassi superiori fino a un punto percentuale sempre che il tasso stesso non superi il «*prime rate*» (ossia, il tasso di interesse sui prestiti concessi alla clientela di primo ordine) praticato dall'intermediario concedente.*

Nel caso di operazioni che, sino a un certo importo, prevedono l'applicazione di tassi convenzionati e, per importi eccedenti, di tassi di mercato, si precisa che il tasso medio va calcolato sull'intera linea di credito; pertanto l'inclusione dell'operazione tra quelle a tassi convenzionati è determinata dalla misura del tasso risultante.

7) *Finanziamenti revocati.*

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti che risultano revocati alla fine del trimestre di riferimento.

8) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

9) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

10) *Finanziamenti finalizzati alla commercializzazione di specifici beni (cd. «finanziamenti di marca") concessi a tassi di favore da parte di intermediari specializzati, spesso collegati alle imprese produttrici dei medesimi beni, generalmente nell'ambito di contratti di fornitura.*

11) *Operazioni di finanziamento effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.*

12) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di «obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze», regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

13) *Crediti rinegoziati a condizioni di costo stabilite tra le parti o fissate per legge.*

B3. Controparte rilevante.

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le «famiglie di consumatori» e le «unità produttive private», secondo le istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente indicato, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria «famiglie di consumatori» i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600;

Fanno parte delle «unità produttive private» le società del Settore 004, distinte in imprese private (Sottosettore 052), quali società non finanziarie (artigiane e altre - Sottosettori 048 e 049) e le «famiglie produttrici» (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);

le Società finanziarie (Settore 023);

le Società non finanziarie - Settore 004 - Sottosettori 045 e 047;

le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);

il Resto del mondo (Settore 007);

le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo.

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nella scheda in allegato 1.

Ogni singolo finanziamento («rapporto») deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende il limite massimo del credito concesso dall'intermediario segnalante sulla base di una decisione assunta nel rispetto delle procedure interne, direttamente utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfezionato e pienamente efficace (cd. accordato operativo). Esso deve trarre origine da una richiesta del cliente ovvero dall'adesione del medesimo a una proposta dell'intermediario.

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti) (3).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeterminato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo; nel caso di sconto di effetti e di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo (4) deve essere considerato l'importo erogato).

Con riferimento alle operazioni di leasing *la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. «maxicanone» e/o di eventuali anticipi.*

---

(3) Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordo operativo, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato.

(4) Per «crediti acquistati a titolo definitivo» si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.

Nelle operazioni di credito revolving e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio «carte aziendali»), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

Se si registrano utilizzi superiori al fido accordato la classe di importo rimane determinata in base all'ammontare del fido accordato.

In caso di «fidi promiscui», che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare.

Per ciascuna categoria di operazioni debbono essere segnalate, in corrispondenza delle previste classi di importo, le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);

2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

3) media aritmetica semplice della percentuale della commissione di massimo scoperto, da calcolare, con le modalità indicate al punto C5, nei casi in cui essa è stata effettivamente applicata;

4) numero di rapporti sui quali è stata calcolata la percentuale media della commissione di massimo scoperto.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare.

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito *revolving e factoring*), tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti).

Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, ad eccezione degli anticipi sbf, sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Nei casi in cui manchi un preesistente affidamento per calcolare il numero dei rapporti si fa riferimento alle singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento.

I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del finanziamento.

C3. Metodologie di calcolo del TEG.

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate alternativamente le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 4b e Cat. 5 (aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, credito revolving e factoring)

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}} + \frac{\text{ONERI} \times 100}{\text{ACCORDATO}}$$

dove:

gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del trimestre di riferimento, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto al fido accordato, in funzione del tasso di interesse annuo applicato. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;

i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i «capitali» ed i «giorni». Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi dei giorni strettamente necessari per l'incasso (5); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello «facciale»;

gli oneri da considerare sono quelli indicati al successivo punto C4, effettivamente sostenuti nel trimestre;

per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

b) Altre categorie di operazioni

In analogia a quanto previsto dal decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio 1992 per il calcolo del TAEG, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

K è il numero d'ordine di un «prestito»;

K' è il numero d'ordine di una «rata di rimborso»;

A_k è l'importo del «prestito» numero K;

$A'_{k'}$ è l'importo della «rata di rimborso» numero K';

m è il numero d'ordine dell'ultimo «prestito»;

m' è il numero d'ordine dell'ultima «rata di rimborso»;

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del «prestito» n. 1 e le date degli ulteriori «prestiti» da 2 a m;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del «prestito» n. 1 e le date delle «rate di rimborso» da 1 a m'.

(5) I giorni strettamente necessari sono computati considerando quelli minimi derivanti dall'invio degli effetti all'eventuale corrispondente che cura l'incasso.

Per «rata di rimborso» si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per «prestito» si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi semplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito. In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di «istruttoria cedente»);

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di «fine locazione contrattuale»);

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore;

4) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito;

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza.

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l'operazione di finanziamento.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse;

b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall'intermediario:

il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; nel caso di sconto di portafoglio, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);

le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all'entrata del rapporto in contenzioso);

gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito (ad es. nel caso di apertura di conti correnti gli addebiti per tenuta conto e quelli connessi con i servizi di incasso e pagamento);

c) le spese connesse con i servizi accessori (ad es. spese di custodia pegno; per il factoring e il leasing, compensi per prestazione di servizi di natura non finanziaria);

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non siano specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Le spese addebitate con cadenza annuale vanno ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto meramente eventuali, non sono da aggiungere alle spese di chiusura della pratica.

In occasione di passaggi a debito di conti non affidati l'onere applicato a titolo di penalizzazione può essere escluso dal calcolo del tasso. Ai fini dell'esclusione si richiede che gli intermediari diano espressa ed adeguata pubblicità all'entità di tale penalizzazione nell'avviso sintetico e nei fogli informativi analitici redatti ai sensi delle istruzioni di vigilanza, che prevedono l'obbligo di pubblicizzare «ogni altro onere o condizione di natura economica, comunque denominati, gravanti sulla clientela». In ogni caso, l'onere addebitato alla clientela può essere escluso dal calcolo in misura non superiore a quella delle spese generalmente previste per la chiusura (o liquidazione) dei conti affidati.

C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto

La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali.

Tale commissione nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento.

Il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione rientrante nelle categorie 1, 2 e 5, rapportando l'importo della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata.

ALLEGATO 1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)					
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
1-a	apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X	X
1-b	apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X	X
		0-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---
2	finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
3-a	crediti personali con durata fino a 18 mesi	X	X	X	X	X	X
3-b	crediti personali con durata oltre 18 mesi	X	X	X	X	X	X
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
4-a	credito finalizzato: acquisto rateale di beni di consumo	X	X	X	X	X	X
4-b	credito *revolving* e utilizzo carte di credito	X	X	X	X	X	X
		0-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---	---	---
5	factoring	X	X	X	-	-	-
		0-5.000	>5.000-15.000	>15.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
6	leasing	X	X	X	X	X	X
		0-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	>100.000	---	---
7-a	Mutui a tasso fisso	X	X	X	X	-	-
7-b	Mutui a tasso variabile	X	X	X	X	-	-
		0-1.500	>1.500-5.000	>5.000-25.000	>25.000-50.000	>50.000-100.000	> 100.000
8-a	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-b	altri finanziamenti con durata fino a 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-c	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - famiglie di consumatori	X	X	X	X	X	X
8-d	altri finanziamenti con durata oltre 18 mesi (sovvenzioni non regolate in c/c, sconto di portafoglio finanziario, ecc.) - unità produttive private	X	X	X	X	X	X
8-e	altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	X	X	X	X	X	X

SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

1) Premessa

Le segnalazioni debbono essere trasmesse su supporto magnetico ed indirizzate al servizio informazioni sistema creditizio; le banche possono trasmettere i dati anche attraverso la rete nazionale interbancaria. Per quanto non diversamente disciplinato, le istituzioni segnalanti devono fare riferimento alla circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi) emanata dal servizio informazioni sistema creditizio, nei capitoli relativi alle modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni, alle comunicazioni di errori e/o anomalie sui dati, alle segnalazioni di rettifica.

2) Dominio dei campi «Codice applicazione» e «Tipbainf»

Nella compilazione del record di «testa» (ANABI) e del record di «coda» (CODBI) nel campo «Codice applicazione» deve essere indicato il valore «426».

Il campo «Tipbainf» (base informativa) del record «identificativo movimento» (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice «7» (Rilevazione del tasso medio effettivo globale ai sensi della legge sull'usura).

3) Modalità di segnalazione dei dati

I tassi e la percentuale della commissione di massimo scoperto vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce «segnalazione negativa» (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

4) Sistema delle codifiche

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2).

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69 - fino a 1.500 euro;

97 - fino a 5.000 euro;

98 - fino a 25.000 euro;

88 - fino a 50.000 euro;

40 - da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro;

42 - da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro;

43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro;

44 - da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro;

45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro;

76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro;

77 - oltre 100.000 euro;

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 2).

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

13 - tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

14 - numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;

15 - percentuale commissione di massimo scoperto;

16 - numero rapporti su cui è stata calcolata la percentuale della commissione di massimo scoperto.

c) durata (prevista nella parte fissa del «record movimento» - lunghezza 2).

Identifica il periodo di tempo intercorrente tra l'instaurazione del rapporto e la sua prevista scadenza. I valori previsti sono:

1 - a breve fino a 18 mesi;

2 - a medio e a lungo termine oltre 18 mesi;

3 - imprecisabile o irrilevante;

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del «record movimento» - lunghezza 1).

Queste informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente «1» per entrambe le informazioni.

5) Schemi di segnalazione

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 2.

6) Raccordo con le segnalazioni delle banche e degli altri intermediari finanziari

Nell'allegato 3 è riportato il raccordo tra le segnalazioni statistiche di vigilanza e quelle ai fini della legge sull'usura. Il raccordo fornito ha carattere indicativo.

ALLEGATO 2

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

schemi di segnalazione

FORMA TECNICA	voce	sottovoce	durata	controparte res – euro	controparte res – valuta	controparte non res. – euro	controparte non res. – valuta	classe importo	tipo importo	periodicità
apertura di credito in c/c:	31400									
- con garanzia		02	3	x	-	-	-	X	X	T
- senza garanzia		04	3	x	-	-	-	X	X	T
finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	31405	00	3	x	-	-	-	X	X	T
crediti personali	31410	00	1-2	x	-	-	-	X	X	T
credito finalizzato	31415									
- acquisto rateale di beni di consumo (1)		02	3	x	-	-	-	X	X	T
- credito *revolving* e utilizzo carte di credito (1)		04	3	x	-	-	-	X	X	T
factoring (1)	31420	00	3	x	-	-	-	X	X	T
leasing (1)	31425	00	3	x	-	-	-	X	X	T
mutui:	31430									
- a tasso fisso		02	2	x	-	-	-	X	X	T
- a tasso variabile		04	2	x	-	-	-	X	X	T
altri finanziamenti:	31435									
- unità produttive private		04	1-2	x	-	-	-	X	X	T
- famiglie di consumatori:										
- prestiti contro cessione del quinto		10	3	x	-	-	-	X	X	T
- altri		16	1-2	x	-	-	-	X	X	T
Segnalazione negativa (da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a 31435 presentano importi nulli. In tal caso va convenzionalmente indicato il valore "1")	31440	00	3	x	-	-	-	-	-	T

(1) voce valida a partire dalla segnalazione riferita al I trimestre 2003.

Legenda
"x" informazione richiesta
"-" informazione non richiesta

N.B. - I TASSI E LA PERCENTUALE DI MASSIMO SCOPERTO VANNO SEGNALATI IN PERCENTUALE CON TRE CIFRE DECIMALI, SENZA INDICAZIONE DELLA VIRGOLA (ES. 10 % = 10000);
- IL NUMERO DEI RAPPORTI VA SEGNALATO IN UNITA'.

ALLEGATO 3.1

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DI MATRICE DEI CONTI (CIRC. B.I. N. 49)

USURA		MATRICE		
VOCE	DIZIONE	VOCE		DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C	1115		CONTI CORRENTI ATTIVI CON CLIENTELA ORDINARIA
			06	- AGRARI
			18	- ALTRI
		al netto		
		2441	00	CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO S.B.F.
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	1119		FINANZIAMENTI A CLIENTELA PER ANTICIPI
			02	- SU EFFETTI, ALTRI TITOLI DI CREDITO E DOCUMENTI SBF
			10	- ALL'ESPORTAZIONE
			16	- ALL'IMPORTAZIONE
		2341		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA'
			20	- PORTAFOGLIO DI CLIENTELA ORDINARIA - COMMERCIALE
		1161		CESSIONI DI CREDITO
			04	PRO SOLVENDO - DA CLIENTELA ORDINARIA
			12	PRO-SOLUTO - CON DEBITORE CLIENTELA ORDINARIA
		2441	00	CONTI CORRENTI ATTIVI - UTILIZZO LINEE DI CREDITO SBF
31410	CREDITI PERSONALI	1131		ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C
			08	- PRESTITI PERSONALI
31415	CREDITO FINALIZZATO E CREDITO *REVOLVING* E UTILIZZO CARTE DI CREDITO	2457		CREDITO AL CONSUMO: FINANZIAMENTI FINALIZZATI
			02	BENI DUREVOLI
			06	MEZZI DI TRASPORTO
			10	ALTRI
			20	FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI
		1131	04	UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO
31420	FACTORING	1151		OPERAZIONI DI FACTORING
			02	ANTICIPI PER CREDITI FUTURI
			06	ANTICIPI - ALTRI
			10	CREDITI ASSUNTI NON AL NOMINALE
31425	LEASING	2461		CREDITI IMPLICITI NEI CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO
			04	- PARTITE INCAGLIATE
			06	- ALTRI CREDITI
		2471	04	CANONI SCADUTI - QUOTA CAPITALE
		al netto		
		2471	12	CREDITI SCADUTI RELATIVI A CONTRATTI DI LEASING FINANZIARIO - CLIENTELA ORDINARIA - PARTITE INCAGLIATE
31430	MUTUI	1123	02	MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA (quota parte assistita da garanzie reali)
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (SOVVENZIONI NON REGOLATE IN C/C - SCONTO DI PORTAFOGLIO FINANZIARIO, ECC.)	1107	02	ANTICIPAZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C
		1131		ALTRE SOVVENZIONI ATTIVE NON REGOLATE IN C/C
			16	- SOVVENZIONI PER LA COSTITUZ. DEPOSITI OBBLIGATORI
			24	- SOVVENZIONI DIVERSE
		1123	02	MUTUI A CLIENTELA ORDINARIA (quota parte non assistita da garanzie reali)
		1139	00	PRESTITI SU PEGNO
		1143	00	PRESTITI C/CESSIONE DI STIPENDIO
		2341		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO DI PORTAFOGLIO DI PROPRIETA'
			30	- FINANZIARIO - DIRETTO
			38	- FINANZIARIO - ALTRO
			40	- AGRARIO
			42	- ARTIGIANO
			58	- ALTRO

ALLEGATO 3.2

RILEVAZIONE DEL TASSO MEDIO EFFETTIVO GLOBALE AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

RACCORDO DELLE FORME TECNICHE RICHIESTE CON QUELLE DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA (CIRC. B.I. N. 217)

SEGNALAZIONI USURA		SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	
VOCE	DIZIONE	VOCE	DIZIONE
31400	APERTURA DI CREDITO IN C/C		
31405	FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO PORTAFOGLIO COMMERCIALE	46025 08	CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota parte riconducibile allo sconto di portafoglio commerciale)
31410	CREDITI PERSONALI	46292 18 46025 08	CREDITO AL CONSUMO - FINANZIAMENTI NON FINALIZZATI CREDITI PER ALTRI FINANZIAMENTI (quota riferibile al credito personale)
31415	CREDITO FINALIZZATO E CREDITO *REVOLVING* E UTILIZZO CARTE DI CREDITO	46018 00 46292 02 46292 06 46292 10	Crediti per emissione o gestione di carte di credito Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati Credito al consumo - Finanziamenti finalizzati
31420	FACTORING	46010 14 46530 00 al netto della voce 46010 14	Anticipi su crediti futuri Anticipi per acquisto di crediti
31425	LEASING	46016 02 46016 06 46016 10	Crediti impliciti per contratti attivi Crediti impliciti per contratti non attivi Crediti per canoni scaduti
31430	MUTUI	46014 02 46014 06	Credito immobiliare
31435	ALTRI FINANZIAMENTI (sconto di portafoglio finanziario, ecc.)	46025 08 46292 14	Altri finanziamenti (ad eccezione delle operazioni ricomprese in altre categorie) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio

03A00084

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501005/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 8 *

€ 0,77